Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0047(COD)

2.2.2023

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

Relatore per parere: Sergey Lagodinsky

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

1. Contesto

La proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) si iscrive nella strategia europea per i dati della Commissione, annunciata nel febbraio 2020.

La Commissione afferma che la normativa sui dati è stata proposta con l'intento di garantire "un'equa ripartizione del valore dei dati" e "promuovere l'accesso ai dati e il relativo utilizzo". Stando a quanto indicato nel suo comunicato stampa, la Commissione prevede la creazione di "270 miliardi di EUR di PIL aggiuntivo entro il 2028" sfruttando l'80 % di dati industriali non sfruttati, il cui volume è stimato in "175 zettabyte nel 2025".

2. Posizione del relatore

L'obiettivo del relatore è apportare una serie di miglioramenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti.

A. Contro un "Far West" dei dati personali

Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali affonda le proprie radici nella consapevolezza del fatto che, in una società democratica, un individuo deve essere in grado di decidere in merito alle informazioni che lo riguardano di cui altri dispongono e di esercitare il controllo al riguardo. Al fine di tutelare questi interessi fondamentali, i dati personali non devono poter diventare un bene di scambio. È dunque opportuno che la condivisione di dati con terzi da parte dei titolari dei dati avvenga perlopiù ai fini della fornitura di servizi post-vendita, per offrire aggiornamenti intesi a risolvere problemi di sicurezza e utilizzabilità, e ai fini dei servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di cui all'atto sulla governance dei dati.

B. Rafforzare la minimizzazione dei dati e la limitazione della conservazione

I principi della minimizzazione dei dati e della limitazione della conservazione di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati derivano dal diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Nel momento in cui i dati non sono più necessari ai fini del trattamento e nella misura del possibile, i titolari dei dati dovrebbero cancellare i dati o renderli anonimi. È solo quando ciò non è possibile per raggiungere l'obiettivo perseguito che si dovrebbe ricorrere all'aggregazione, alla pseudonimizzazione o alla cifratura. Con l'incremento dei dati disponibili e l'interconnessione di set di dati non personali, diventa più plausibile reidentificare un interessato anche sulla base di set di dati anonimizzati. È questo che occorre prevenire.

C. Includere i dati personali ricavati e desunti

Le disposizioni della normativa sui dati riguardano non solo i dati prodotti dai dispositivi e comunicati ai titolari dei dati. Alcuni dati, come i metadati, esistono soltanto nell'infrastruttura del titolare dei dati. Pertanto, tali dati personali ricavati e desunti dovrebbero altresì rientrare nell'ambito di applicazione ed essere forniti agli interessati.

D. Separare l'acquisto di prodotti dalla fornitura di servizi di dati

L'acquisto di un prodotto è spesso associato alla fornitura di un servizio correlato. Al fine di facilitare l'autonomia contrattuale degli utenti, la commissione LIBE propone di separare il contratto d'acquisto di un prodotto dall'accordo relativo alla fornitura di un siffatto servizio correlato.

E. Calibrare la condivisone dei dati tra impresa e pubblica amministrazione

Le disposizioni relative alla condivisione dei dati tra impresa e pubblica amministrazione hanno sollevato preoccupazioni in termini di certezza del diritto e proporzionalità. Le definizioni di "necessità eccezionale" e "pubblica emergenza" sono state riformulate per renderle più precise ed evitare incertezza. In particolare, l'articolo 15 ora evita di interferire con il requisito di certezza e prevedibilità del diritto previsto dai diritti fondamentali, giacché la riduzione degli oneri amministrativi non può essere facilmente ponderata rispetto ai potenziali impatti di tale disposizione sui diritti fondamentali.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o	(1) Negli ultimi anni le tecnologie basate sui dati hanno avuto effetti trasformativi su tutti i settori dell'economia. In particolare la proliferazione di prodotti connessi all'internet delle cose ha aumentato il volume e il valore potenziale dei dati per i consumatori, le imprese e la società. Dati interoperabili e di elevata qualità provenienti da diversi settori aumentano la competitività e l'innovazione e garantiscono una crescita economica sostenibile. Lo stesso set di dati può essere potenzialmente utilizzato e riutilizzato per una varietà di scopi e in misura illimitata, senza alcuna perdita in termini di qualità o quantità***, rispettando al contempo le scelte***

quantità.	***degli utenti e la legislazione applicabile al fine di proteggerli***.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di ***rispondere alle necessità dell'economia digitale e di*** eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei ***dati***, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento.	(4) Al fine di eliminare gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno dei ***prodotti connessi e dei servizi correlati***, è necessario stabilire un quadro armonizzato che specifichi chi, oltre al fabbricante o ad altro titolare dei dati, ha il diritto di accedere***, su richiesta di un utente,*** ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati, a quali condizioni e su quale base. Di conseguenza gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere requisiti nazionali supplementari per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvo ove esplicitamente previsto da quest'ultimo, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme del presente regolamento.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con terzi di loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione	(5) Il presente regolamento garantisce che gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato nell'Unione possano accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto ***o ai dati legittimamente ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura di un*** servizio correlato e che tali utenti possano utilizzare i dati, anche condividendoli con

degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale***, i dati necessari per lo svolgimento dei compiti nell'interesse pubblico***. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati.

terzi di loro scelta. Esso impone al titolare dei dati l'obbligo di mettere i dati a disposizione degli utenti e dei terzi designati dagli utenti in determinate circostanze. Garantisce inoltre che***, su richiesta di un utente,*** i titolari dei dati mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati nell'Unione a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e in modo trasparente. Le norme di diritto privato sono fondamentali nel quadro generale della condivisione dei dati. Il presente regolamento adegua pertanto le norme di diritto contrattuale e impedisce lo sfruttamento degli squilibri contrattuali che ostacolano l'accesso equo ai dati e il loro uso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE. Il presente regolamento garantisce inoltre che i titolari dei dati mettano a disposizione degli enti pubblici degli Stati membri e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, ove vi sia una necessità eccezionale ***nel contesto di un'emergenza pubblica***. Il presente regolamento mira altresì ad agevolare il passaggio tra servizi di trattamento dei dati e a migliorare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati nell'Unione. È opportuno non interpretare il presente regolamento come un atto che riconosce o creare una base giuridica che consenta al titolare dei dati di detenere i dati, trattarli e avervi accesso o che conferisce al titolare dei dati un nuovo diritto di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Il punto di partenza del presente regolamento è invece il controllo che il titolare dei dati effettivamente esercita, di fatto o di diritto, sui dati generati dai prodotti o dai servizi correlati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La generazione dei dati è il risultato delle azioni di almeno due soggetti, il progettista o il fabbricante di un prodotto e l'utente di tale prodotto. Ciò solleva questioni di equità nell'economia digitale, in quanto i dati registrati da tali prodotti o servizi correlati costituiscono un input importante per i servizi post-vendita, ausiliari e di altro tipo. Al fine di realizzare gli importanti vantaggi economici dei dati in quanto bene non rivale per l'economia e la società, è preferibile adottare un approccio generale all'assegnazione dei diritti di accesso e uso dei dati rispetto alla concessione di diritti esclusivi di accesso e uso.	(6) La generazione dei dati è il risultato delle azioni di almeno due soggetti, il progettista o il fabbricante di un prodotto e l'utente di tale prodotto. Ciò solleva questioni di equità nell'economia digitale, in quanto i dati registrati da tali prodotti o servizi correlati costituiscono un input importante per i servizi post-vendita, ausiliari e di altro tipo. Al fine di realizzare gli importanti vantaggi economici dei dati in quanto bene non rivale per l'economia e la società, è preferibile adottare un approccio generale all'assegnazione dei diritti di accesso e uso dei dati ***non personali*** rispetto alla concessione di diritti esclusivi di accesso e uso.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725. La direttiva 2002/58/CE tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE)	(7) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è garantito in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dal regolamento (UE) 2018/1725. La direttiva 2002/58/CE tutela inoltre la vita privata e la riservatezza delle comunicazioni, definendo anche condizioni per la conservazione dei dati personali e non personali nelle apparecchiature terminali e per l'accesso agli stessi da tali apparecchiature. Questi strumenti costituiscono la base per un trattamento sostenibile e responsabile dei dati, anche nei casi in cui i set di dati comprendono una combinazione di dati personali e non personali. Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di vita privata, in particolare il regolamento (UE)

2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni.

2016/679 e la direttiva 2002/58/CE. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni. ***L'ottenimento, la raccolta o la generazione di dati personali attraverso l'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero necessitare di una base giuridica in linea con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe essere considerato una base giuridica per il trattamento dei dati personali. In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, dovrebbe prevalere il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata. Laddove siano generati dati personali dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, per "utente" dovrebbe intendersi un "interessato" ai sensi del diritto applicabile in materia di protezione dei dati.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali quando il trattamento ***comporta*** rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente	(8) ***Tutti i principi del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare,*** i principi della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita sono essenziali quando il trattamento ***può comportare*** rischi significativi per i diritti fondamentali delle persone. Tenendo conto dello stato dell'arte, tutte le parti coinvolte nella condivisione dei dati, comprese le

regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare questi diritti. Tali misure comprendono non solo la pseudonimizzazione e la cifratura, ma anche l'uso di tecnologie sempre più disponibili che consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi, siano essi grezzi o strutturati.	condivisioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per tutelare questi diritti. Tali misure comprendono non solo ***l'anonimizzazione,*** la pseudonimizzazione e la cifratura, ma anche l'uso di tecnologie sempre più disponibili che consentono di applicare gli algoritmi ai dati e di ricavare informazioni preziose senza la trasmissione tra le parti o la copia non necessaria dei dati stessi, siano essi grezzi o strutturati.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) L'obiettivo dell'anonimizzazione è impedire l'identificazione. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati anonimizzati sono dati personali che sono stati trattati in modo che sia impossibile associarli a una persona fisica identificata o identificabile e sono resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Per quanto improbabile, la combinazione di insiemi di dati non personali potrebbe condurre all'identificazione ovvero, nel caso di dati precedentemente anonimizzati, alla reidentificazione e conseguente riassociazione a una persona fisica. Il principio della minimizzazione dei dati prevede che i dati personali debbano essere anonimizzati laddove lo scopo o gli scopi per cui sono trattati possano essere conseguiti senza l'uso di dati personali.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione che prevedono la condivisione dei dati, l'accesso agli stessi e il loro uso a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, indipendentemente dalla base giuridica a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla cui base sono stati adottati. Tali atti comprendono il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, [le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate], ***[la proposta di]*** regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché la cooperazione internazionale in questo contesto, in particolare sulla base della convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa del 2001 ("convenzione di Budapest"). ***Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici.***	(10) Il presente regolamento lascia impregiudicati gli atti giuridici dell'Unione che prevedono la condivisione dei dati, l'accesso agli stessi e il loro uso a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, o a fini doganali e fiscali, indipendentemente dalla base giuridica a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla cui base sono stati adottati. Tali atti comprendono il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, [le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate], ***il*** regolamento ***(UE) 2022/2065*** del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 19 ottobre 2022,*** relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché la cooperazione internazionale in questo contesto, in particolare sulla base della convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa del 2001 ("convenzione di Budapest").

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il presente regolamento lascia	(13) Il presente regolamento lascia

impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici.	impregiudicate le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale conformemente al diritto dell'Unione e le attività delle dogane in materia di gestione dei rischi e, in generale, di verifica del rispetto del codice doganale da parte degli operatori economici. ***I dati raccolti o generati da prodotti o servizi per la difesa o nel contesto di attività relative alla difesa dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto la divulgazione di tali dati comporterebbe vulnerabilità strategiche per la sicurezza e la difesa dell'Unione.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero essere considerate	(14) I prodotti fisici che ottengono, generano o raccolgono, mediante i loro componenti ***o il software incorporato***, dati relativi alle loro prestazioni, al loro uso o al loro ambiente e che sono in grado di comunicare tali dati tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (spesso denominato "internet delle cose") dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I servizi di comunicazione elettronica comprendono le reti telefoniche terrestri, le reti televisive via cavo, le reti satellitari e le reti di comunicazione in prossimità (NFC). Tali prodotti possono comprendere veicoli, apparecchiature domestiche e beni di consumo, dispositivi medici e sanitari o macchine agricole e industriali. I dati rappresentano la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti e dovrebbero pertanto essere accessibili all'utente, mentre le informazioni ricavate o desunte da tali dati, se detenute in modo lecito, non dovrebbero

nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.	essere considerate nell'ambito di applicazione del presente regolamento ***se non si tratta di dati personali***. Tali dati sono potenzialmente preziosi per l'utente e sostengono l'innovazione e lo sviluppo di servizi digitali e di altro tipo che tutelano l'ambiente, la salute e l'economia circolare, in particolare agevolando la manutenzione e la riparazione dei prodotti in questione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, ***e*** senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che ***calcoli*** dati ***derivati*** da tali dati, in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale.	(17) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato comprendono i dati registrati intenzionalmente dall'utente. Tali dati comprendono anche i dati generati come sottoprodotto dell'azione dell'utente, quali i dati diagnostici, ***i dati generati da sensori o i dati rilevati da applicazioni incorporate e i dati registrati da un dispositivo,*** senza alcuna azione da parte dell'utente, ad esempio quando il prodotto è in "modalità stand-by", nonché i dati registrati durante i periodi in cui il prodotto è spento. Tali dati dovrebbero comprendere i dati nella forma e nel formato in cui sono generati dal prodotto, ma non riguardano i dati risultanti da un'elaborazione software che ***desuma o ricavi*** dati da tali dati, ***salvo laddove si tratti di dati personali,*** in quanto tale elaborazione software può esser soggetta a diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'utente di un prodotto dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore o un'impresa, che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. A seconda del titolo giuridico con il quale lo utilizza, tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e dovrebbe beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera. L'utente dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati generati da tale prodotto e da qualsiasi servizio correlato.	(18) L'utente di un prodotto dovrebbe essere inteso come la persona fisica o giuridica, ad esempio un consumatore o un'impresa, che ha acquistato, affittato o noleggiato il prodotto. A seconda del titolo giuridico con il quale lo utilizza, tale utente sopporta i rischi e gode dei vantaggi derivanti dall'uso del prodotto connesso e dovrebbe beneficiare anche dell'accesso ai dati che esso genera. L'utente dovrebbe pertanto avere il diritto di trarre vantaggio dai dati generati da tale prodotto e da qualsiasi servizio correlato. ***Un prodotto o servizio può essere acquistato, affittato o noleggiato da un'impresa e fornito o reso in altro modo disponibile a uno o più dipendenti. Laddove tale fornitura di un prodotto o di un servizio implichi l'utilizzo di dati personali, tali dati sono soggetti al diritto dell'Unione applicabile, in particolare in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e dei lavoratori.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Laddove il diritto di accesso ai dati sia esercitato da una persona giuridica, il concetto di "diritto" è inteso come riferimento all'obbligo del titolare dei dati di fornire l'accesso ai dati a un destinatario come previsto dal presente regolamento, nel rispetto di tutte le condizioni e dei limiti previsti dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Nella pratica, non tutti i dati generati dai prodotti o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***all'internet delle cose*** sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o dei servizi correlati, quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente.	(19) Nella pratica, non tutti i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati dai prodotti o dai servizi correlati sono facilmente accessibili agli utenti e le possibilità di portabilità dei dati generati da prodotti connessi ***a Internet*** sono spesso limitate. Gli utenti non sono in grado di ottenere i dati necessari per avvalersi dei fornitori di servizi di riparazione e di altri servizi e le imprese non sono in grado di introdurre servizi innovativi, più efficienti e convenienti. In molti settori i fabbricanti sono spesso in grado di determinare, attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto o dei servizi correlati, quali dati sono generati e come possono essere consultati, anche se non hanno alcun diritto legale ai dati. È pertanto necessario garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati e che i servizi correlati siano forniti in modo tale che i dati generati dal loro uso siano sempre facilmente accessibili all'utente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o	(21) I prodotti possono essere progettati in modo da rendere alcuni dati direttamente disponibili da un archivio dati sul dispositivo o da un server remoto al quale i dati sono comunicati. L'accesso all'archivio dati sul dispositivo può essere consentito tramite reti locali via cavo o senza fili collegate a un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o a una rete mobile. Il server può essere il server locale del fabbricante o quello di un terzo o

di un fornitore di servizi cloud che opera in qualità di titolare dei dati. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante.

di un fornitore di servizi cloud che opera in qualità di titolare dei dati. I prodotti possono essere progettati in modo da consentire all'utente o a terzi di trattare i dati sul prodotto o su un'istanza di calcolo del fabbricante. ***Se l'accesso ai dati dal dispositivo è tecnicamente supportato, il fabbricante dovrebbe rendere anche questo mezzo di accesso tecnicamente disponibile ai fornitori terzi di servizi in modo non discriminatorio. È opportuno progettare i prodotti e fornire i servizi correlati in modo tale che sia possibile usare i prodotti e i servizi nel modo meno invasivo della vita privata possibile. Quando gli utenti possono ragionevolmente aspettarselo in ragione della natura del prodotto, è opportuno progettare i prodotti e fornire i servizi correlati in modo tale da mantenere un insieme di base di funzionalità quando il prodotto o il servizio correlato è utilizzato offline.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***all'internet delle cose***. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***all'internet delle cose***, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o	(22) Gli assistenti virtuali svolgono un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli ambienti dei consumatori e fungono da interfaccia di facile utilizzo per riprodurre contenuti, ottenere informazioni o attivare oggetti fisici connessi ***a Internet***. Gli assistenti virtuali possono fungere da punto di accesso unico, ad esempio, in un ambiente domestico intelligente e registrare quantità significative di dati pertinenti sul modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti connessi ***a Internet***, compresi quelli fabbricati da altre parti; possono inoltre sostituire l'uso di interfacce fornite dal fabbricante quali schermi tattili o applicazioni per smartphone. L'utente può

applicazioni per smartphone. L'utente può voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento.

voler mettere tali dati a disposizione di fabbricanti terzi e consentire così la realizzazione nuovi servizi domestici intelligenti. Tali assistenti virtuali dovrebbero essere contemplati dal diritto di accesso ai dati di cui al presente regolamento anche per quanto riguarda i dati registrati prima dell'attivazione dell'assistente virtuale mediante la parola di attivazione e i dati generati quando un utente interagisce con un prodotto tramite un assistente virtuale fornito da un'entità diversa dal fabbricante del prodotto. Tuttavia solo i dati derivanti dall'interazione tra l'utente e il prodotto attraverso l'assistente virtuale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. I dati prodotti dall'assistente virtuale non correlati all'uso di un prodotto non sono oggetto del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, è opportuno fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti ***sulle*** modalità di accesso ai dati ***generati***. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.	(23) Prima di concludere un contratto per l'acquisto, la locazione o il noleggio di un prodotto o la fornitura di un servizio correlato, è opportuno fornire all'utente informazioni chiare e sufficienti***, tra cui il tipo, il formato e la frequenza di raccolta dei dati, la natura e il volume stimato dei dati ottenuti, raccolti o generati e dei dati personali ricavati o desunti, le*** modalità di accesso ai dati***, la necessità o la possibilità di condividere i dati con terzi e altre informazioni pertinenti***. Tale obbligo garantisce la trasparenza dei dati generati e migliora la facilità di accesso per l'utente. L'obbligo di fornire informazioni non pregiudica l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato ai sensi degli articoli 12, 13 e

14 del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati ***dovrebbe essere*** un titolare del trattamento ***ai sensi*** del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. ***In tal caso,*** la base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che	(24) Il presente regolamento impone ai titolari dei dati l'obbligo di mettere a disposizione i dati in determinate circostanze. Nella misura in cui sono trattati dati personali, il titolare dei dati ***è*** un titolare del trattamento ***in conformità*** del regolamento (UE) 2016/679. Qualora gli utenti siano interessati, i titolari dei dati dovrebbero essere tenuti a fornire loro l'accesso ai dati e a mettere i dati a disposizione di terzi scelti dall'utente in conformità al presente regolamento. Tuttavia il presente regolamento non crea una base giuridica a norma del regolamento (UE) 2016/679 in virtù della quale il titolare dei dati possa consentire l'accesso ai dati personali o renderli disponibili a terzi su richiesta di un utente che non è un interessato e non dovrebbe essere inteso come un nuovo diritto del titolare dei dati di utilizzare i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato. Ciò vale in particolare nel caso in cui il fabbricante sia il titolare dei dati. ***L'esecuzione di un contratto può costituire il fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali soltanto se l'interessato è una parte o se sono intraprese misure su richiesta dell'interessato prima della stipula del contratto. Il requisito della necessità del trattamento dei dati personali per l'esecuzione di un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 non può essere soddisfatto prevedendo unicamente il trattamento dei dati in una clausola contrattuale. La valutazione di quanto oggettivamente necessario per i singoli***

abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.	***servizi richiesti dall'interessato deve fondarsi su fatti concreti.*** La base per l'utilizzo di dati non personali da parte del fabbricante dovrebbe essere un accordo contrattuale tra il fabbricante e l'utente. Tale accordo può far parte del contratto di vendita, di locazione o di noleggio relativo al prodotto. Qualsiasi clausola contrattuale dell'accordo che preveda che il titolare dei dati possa utilizzare i dati generati dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbe essere trasparente per l'utente, anche per quanto riguarda la finalità per la quale il titolare dei dati intende utilizzare i dati. Il presente regolamento non dovrebbe impedire condizioni contrattuali che abbiano l'effetto di escludere o limitare l'uso dei dati, o di talune loro categorie, da parte del titolare dei dati. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire requisiti normativi settoriali specifici ai sensi del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale compatibile con il diritto dell'Unione, che escluderebbero o limiterebbero l'uso di alcuni di tali dati da parte del titolare dei dati per motivi ben definiti di ordine pubblico.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Dopo che i dati sono stati messi a disposizione di un utente o di un destinatario dei dati secondo le disposizioni del presente regolamento, il titolare dei dati non dovrebbe essere ritenuto responsabile di eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal trattamento dei dati da parte dell'utente o di terzi, relativi a tale trattamento o in connessione al medesimo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento.	(27) Il titolare dei dati può richiedere un'adeguata identificazione ***o autenticazione*** dell'utente per verificare il diritto dell'utente di accedere ai dati. Nel caso di dati personali trattati da un responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento, il titolare dei dati dovrebbe garantire che la richiesta di accesso sia ricevuta e trattata dal responsabile del trattamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima. Ciò include la fornitura dei dati che l'utente ha ricevuto nell'esercizio del diritto di cui al presente regolamento a un terzo che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito dal titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso. Il titolare dei dati dovrebbe garantire che i dati messi a disposizione del terzo siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto o del servizio correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere rispettati eventuali segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del	(28) L'utente dovrebbe essere libero di utilizzare i dati per qualsiasi finalità legittima. Ciò include la fornitura dei dati che l'utente ha ricevuto nell'esercizio del diritto di cui al presente regolamento a un terzo che offre un servizio post-vendita che può essere in concorrenza con un servizio fornito dal titolare dei dati, o l'incarico al titolare dei dati di agire in tal senso***, per la manutenzione e la riparazione, aggiornamenti del software, servizi di intermediazione od organizzazioni per l'altruismo dei dati nel quadro del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati)***. Il titolare dei dati dovrebbe garantire che i dati messi a disposizione del terzo siano tanto accurati, completi, affidabili, pertinenti e aggiornati quanto i dati ai quali il titolare stesso può essere in grado o avere il diritto di accedere in virtù dell'uso del prodotto o del servizio correlato. Nel trattamento dei dati dovrebbero essere rispettati eventuali

presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente.

segreti commerciali o diritti di proprietà intellettuale. È importante mantenere gli incentivi a investire in prodotti con funzionalità basate sull'uso di dati provenienti da sensori integrati in tale prodotto. L'obiettivo del presente regolamento dovrebbe pertanto essere inteso nel senso di promuovere lo sviluppo di prodotti o di servizi correlati nuovi e innovativi, stimolare l'innovazione nei servizi post-vendita, ma anche stimolare lo sviluppo di servizi completamente nuovi che utilizzano i dati, anche sulla base di dati provenienti da una varietà di prodotti o servizi correlati. Allo stesso tempo, esso mira a evitare di compromettere gli incentivi agli investimenti per il tipo di prodotto da cui i dati sono ottenuti, ad esempio mediante l'uso di dati per sviluppare un prodotto concorrente.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[64]. L'interessato può essere l'utente o un'altra persona fisica. I dati personali possono essere richiesti solo da un titolare del trattamento o da un interessato. A norma del regolamento (UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A norma del presente	(30) In particolare quando l'utente è una persona fisica, l'uso di un prodotto o di un servizio correlato può generare dati che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile (l'interessato). Il trattamento di tali dati è soggetto alle norme stabilite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, anche qualora i dati personali e non personali all'interno di un insieme di dati siano indissolubilmente legati[64]. L'interessato può essere l'utente o un'altra persona fisica. I dati personali possono essere richiesti solo da un titolare del trattamento o da un interessato. A norma del regolamento (UE) 2016/679, un utente che è l'interessato ha, in determinate circostanze, il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano***, inclusi i dati ricavati o desunti,*** e tale diritto non è pregiudicato dal presente regolamento. A

regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. Se l'utente non è l'interessato ma un'impresa, compreso un operatore commerciale individuale, e non nei casi di uso domestico condiviso del prodotto, l'utente sarà un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Di conseguenza tale utente, in qualità di titolare del trattamento che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato o un legittimo interesse. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento.

norma del presente regolamento l'utente che è una persona fisica ha inoltre il diritto di accedere a tutti i dati generati dal prodotto, personali e non personali. Se l'utente non è l'interessato ma un'impresa, compreso un operatore commerciale individuale, e non nei casi di uso domestico condiviso del prodotto, l'utente sarà un titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Di conseguenza tale utente, in qualità di titolare del trattamento che intenda richiedere dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, deve disporre di una base giuridica per il trattamento dei dati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, come il consenso dell'interessato o un legittimo interesse***. Se del caso, dovrebbe essere richiesto anche il soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE. Laddove siano trattati dati personali e l'utente sia un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio del regolamento (UE) 2018/172***. Tale utente dovrebbe garantire che l'interessato sia adeguatamente informato delle finalità specificate, esplicite e legittime del trattamento di tali dati e del modo in cui l'interessato può effettivamente esercitare i propri diritti. Il titolare dei dati e l'utente, se sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono tenuti a determinare in modo trasparente, mediante un accordo tra loro, le rispettive responsabilità in materia di conformità a tale regolamento. Dovrebbe restare inteso che tale utente, una volta resi disponibili i dati, può a sua volta diventare titolare dei dati se soddisfa i criteri di cui al presente regolamento e divenire così soggetto all'obbligo di mettere a disposizione i dati a norma del presente regolamento.

[64] GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68.

[64] GU L 303 del 28.11.2018, pagg. 59–68.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a	(31) I dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato dovrebbero essere messi a disposizione di terzi solo su richiesta dell'utente. Il presente regolamento integra di conseguenza il diritto di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede il diritto degli interessati di ricevere i dati personali che li riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere tali dati ad altri titolari del trattamento, qualora il trattamento di tali dati sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b). Gli interessati hanno inoltre il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro, ma solo ove tecnicamente fattibile. L'articolo 20 specifica che esso riguarda i dati forniti dall'interessato, ma non chiarisce se ciò richieda un comportamento attivo da parte dell'interessato o se si applichi anche a situazioni in cui un prodotto o un servizio correlato osservi, in conseguenza delle sue caratteristiche di progettazione, il comportamento di un interessato o altre informazioni relative all'interessato in modo passivo. Il diritto di cui al presente regolamento integra in vari modi il diritto di ricevere i dati personali e il diritto alla portabilità degli stessi a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. Esso conferisce agli utenti il diritto di accedere a

tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre al titolare dei dati di fissare un compenso ragionevole a carico di terzi, ma non dell'utente, ***per*** eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto ai dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare dei dati e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto, all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.	tutti i dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato, e di metterli a disposizione di terzi, indipendentemente dalla loro natura di dati personali, dalla distinzione tra dati forniti attivamente o osservati passivamente e dalla base giuridica del trattamento. A differenza degli obblighi tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento impone e garantisce la fattibilità tecnica dell'accesso di terzi a tutti i tipi di dati che rientrano nel suo ambito di applicazione, siano essi personali o non personali. Consente inoltre al titolare dei dati di fissare un compenso ragionevole a carico di terzi, ma non dell'utente, ***che non dovrebbe essere superiore agli*** eventuali costi sostenuti per fornire un accesso diretto ai dati generati dal prodotto dell'utente. Se un titolare dei dati e un terzo non sono in grado di concordare le condizioni di tale accesso diretto, all'interessato non dovrebbe essere in alcun modo impedito di esercitare i diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679, compreso il diritto alla portabilità dei dati, esperendo i mezzi di ricorso in conformità a tale regolamento. In tale contesto resta inteso che, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, un accordo contrattuale non consente il trattamento di categorie particolari di dati personali da parte del titolare dei dati o del terzo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) L'accesso ai dati conservati nelle apparecchiature terminali e consultati da tali apparecchiature è soggetto alla direttiva 2002/58/CE e richiede il consenso dell'abbonato o dell'utente ai sensi di tale direttiva, a meno che non sia strettamente necessario per la fornitura di un servizio	(32) L'accesso ai dati conservati nelle apparecchiature terminali e consultati da tali apparecchiature è soggetto alla direttiva 2002/58/CE e richiede il consenso dell'abbonato o dell'utente ai sensi di tale direttiva, a meno che non sia strettamente necessario per la fornitura di un servizio

della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente o dall'abbonato (o al solo scopo della trasmissione di una comunicazione). La direttiva 2002/58/CE ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") ***(e*** la proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche***)*** tutela l'integrità delle apparecchiature terminali dell'utente per quanto riguarda l'uso delle capacità di trattamento e archiviazione e la raccolta di informazioni. Le apparecchiature per l'internet delle cose sono considerate apparecchiature terminali se sono direttamente o indirettamente collegate a una rete pubblica di comunicazione.	della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente o dall'abbonato (o al solo scopo della trasmissione di una comunicazione). La direttiva 2002/58/CE ("direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche") ***[o*** la proposta di regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche***, se già adottata]*** tutela l'integrità delle apparecchiature terminali dell'utente per quanto riguarda l'uso delle capacità di trattamento e archiviazione e la raccolta di informazioni. Le apparecchiature per l'internet delle cose sono considerate apparecchiature terminali se sono direttamente o indirettamente collegate a una rete pubblica di comunicazione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns	(34) In linea con il principio della minimizzazione dei dati, il terzo dovrebbe accedere solo alle informazioni supplementari necessarie per la fornitura del servizio richiesto dall'utente. Una volta ricevuto l'accesso ai dati, il terzo dovrebbe trattarli esclusivamente per le finalità concordate con l'utente, senza interferenze da parte del titolare dei dati. Per l'utente, rifiutare o interrompere l'accesso ai dati da parte di terzi dovrebbe essere altrettanto facile quanto autorizzare l'accesso. Il terzo non dovrebbe ricorrere in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, sovvertendone o pregiudicandone l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare***. In tale contesto, i terzi non dovrebbero fare

sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.	affidamento sui cosiddetti dark patterns nella progettazione delle loro interfacce digitali. I dark patterns sono tecniche di progettazione che ingannano i consumatori spingendoli verso decisioni che hanno conseguenze negative per loro. Queste tecniche di manipolazione possono essere utilizzate per persuadere gli utenti, in particolare i consumatori vulnerabili, ad adottare comportamenti indesiderati, per indurli con l'inganno a prendere decisioni in favore di operazioni di divulgazione dei dati, o per distorcere indebitamente il processo decisionale degli utenti del servizio, in modo da sovvertirne e pregiudicarne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Le pratiche commerciali comuni e legittime che sono conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero di per sé essere considerate dark patterns. I terzi dovrebbero rispettare i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare gli obblighi di cui alla direttiva 2005/29/CE, alla direttiva 2011/83/UE, alla direttiva 2000/31/CE e alla direttiva 98/6/CE.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il terzo dovrebbe inoltre astenersi dall'utilizzare i dati per la profilazione delle persone, a meno che tali attività di trattamento non siano ***strettamente necessarie per fornire il servizio richiesto dall'utente***. L'obbligo di cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata con l'utente integra il diritto dell'interessato alla cancellazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. Se il terzo è un fornitore di un servizio di intermediazione dei dati ai sensi ***dell'[***atto sulla governance dei dati***]***, si applicano le garanzie per l'interessato	(35) Il terzo dovrebbe inoltre astenersi dall'utilizzare i dati per la profilazione delle persone, a meno che tali attività di trattamento non siano ***consentite dal regolamento (UE) 2016/679***. L'obbligo di cancellare i dati quando non sono più necessari per la finalità concordata con l'utente integra il diritto dell'interessato alla cancellazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679. ***Il terzo dovrebbe altresì astenersi dall'utilizzare i dati per la reidentificazione degli interessati e dovrebbe adottare misure tecniche e operative per prevenire la***

previste da tale regolamento. Il terzo può utilizzare i dati per sviluppare un prodotto o un servizio correlato nuovo e innovativo, ma non per sviluppare un prodotto concorrente.

reidentificazione. Se il terzo è un fornitore di un servizio di intermediazione dei dati ai sensi ***del regolamento (UE) 2022/868 (***atto sulla governance dei dati***)***, si applicano le garanzie per l'interessato previste da tale regolamento. Il terzo può utilizzare i dati per sviluppare un prodotto o un servizio correlato nuovo e innovativo, ma non per sviluppare un prodotto concorrente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali meno sviluppate faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il ***[***regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***]*** mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui il divieto di combinare determinati dati senza consenso	(36) Le start-up, ***le microimprese,*** le piccole e medie imprese e le imprese dei settori tradizionali con capacità digitali meno sviluppate faticano a ottenere l'accesso ai dati pertinenti. Il presente regolamento mira ad agevolare l'accesso ai dati per tali soggetti, garantendo nel contempo che gli obblighi corrispondenti abbiano un ambito di applicazione quanto più proporzionato possibile, al fine di evitare eccessi. Allo stesso tempo è emerso un piccolo numero di imprese molto grandi con un notevole potere economico nell'economia digitale, ottenuto grazie all'accumulo e all'aggregazione di grandi volumi di dati e all'infrastruttura tecnologica per la loro monetizzazione. Tra queste si annoverano imprese che forniscono servizi di piattaforma di base che controllano interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e che gli operatori di mercato esistenti o nuovi non sono in grado di sfidare o contrastare. Il regolamento ***(UE) 2022/1925, del 14 settembre 2022,*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) mira a correggere tali inefficienze e squilibri consentendo alla Commissione di designare un fornitore come "gatekeeper" e impone una serie di obblighi a tali gatekeeper designati, tra cui

e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con ***il [regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (***legge sui mercati digitali***)]*** e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del capo II del presente regolamento. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non possono mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non può subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia a terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi.

	il divieto di combinare determinati dati senza consenso e l'obbligo di garantire diritti effettivi alla portabilità dei dati a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. In linea con la legge sui mercati digitali e data la capacità inarrivabile di tali imprese di acquisire dati, non sarebbe necessario conseguire l'obiettivo del presente regolamento e sarebbe pertanto sproporzionato rispetto ai titolari dei dati soggetti a tali obblighi includere tali imprese gatekeeper quali beneficiari del diritto di accesso ai dati. Ciò significa che un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è stata designata come gatekeeper non può chiedere o ottenere l'accesso ai dati degli utenti generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato o da un assistente virtuale sulla base delle disposizioni del capo II del presente regolamento. Un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base e che è designata come gatekeeper a norma della legge sui mercati digitali dovrebbe essere intesa come comprendente tutte le entità giuridiche di un gruppo di società in cui un'unica entità giuridica fornisce un servizio di piattaforma di base. Inoltre i terzi cui i dati sono messi a disposizione su richiesta dell'utente non possono mettere i dati a disposizione di un gatekeeper designato. Ad esempio, il terzo non può subappaltare la fornitura di servizi a un gatekeeper. Ciò non impedisce tuttavia a terzi di utilizzare i servizi di trattamento dei dati offerti da un gatekeeper designato. Tale esclusione dei gatekeeper designati dall'ambito di applicazione del diritto di accesso ai sensi del presente regolamento non impedisce a tali imprese di ottenere dati mediante altri mezzi legittimi.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì***, nel caso delle microimprese, delle piccole o medie imprese,*** come il pagamento dei costi sostenuti ***e degli investimenti necessari*** per la messa a disposizione dei dati.	(42) Al fine di incentivare il mantenimento degli investimenti nella generazione di dati preziosi, compresi gli investimenti in strumenti tecnici pertinenti, il presente regolamento include il principio secondo cui il titolare dei dati può chiedere un compenso ragionevole se è giuridicamente obbligato a mettere i dati a disposizione del destinatario dei dati. Queste disposizioni non dovrebbero essere intese come il pagamento dei dati stessi, bensì come il pagamento dei costi ***direttamente*** sostenuti per la messa a disposizione dei dati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Al fine di proteggere le microimprese e le piccole e medie imprese da oneri economici eccessivi che renderebbero troppo difficile dal punto di vista commerciale lo sviluppo e la gestione di modelli imprenditoriali innovativi, il compenso che tali imprese devono pagare per la messa a disposizione dei dati non dovrebbe essere superiore al costo diretto della messa a disposizione dei dati e non dovrebbe essere discriminatorio.	***soppresso***

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) I costi diretti per la messa a disposizione dei dati sono i costi necessari per la riproduzione***,*** la diffusione per via elettronica ***e la conservazione*** dei dati, ma non per la raccolta ***o la produzione*** dei dati. I costi diretti per la messa a disposizione dei dati dovrebbero limitarsi alla quota imputabile alle singole richieste, tenuto conto del fatto che il titolare dei dati dovrà predisporre in via definitiva le interfacce tecniche necessarie o il software e la connettività correlati. Accordi a lungo termine tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati, ad esempio mediante un modello di abbonamento, potrebbero ridurre i costi connessi alla messa a disposizione dei dati in operazioni regolari o ripetitive nell'ambito di una relazione d'affari.	(45) I costi diretti per la messa a disposizione dei dati sono i costi necessari per la riproduzione ***e*** la diffusione per via elettronica dei dati, ma non per la raccolta***, la generazione o l'archiviazione*** dei dati***, nella misura in cui ciò non derivi da una richiesta***. I costi diretti per la messa a disposizione dei dati dovrebbero limitarsi alla quota imputabile alle singole richieste, tenuto conto del fatto che il titolare dei dati dovrà predisporre in via definitiva le interfacce tecniche necessarie o il software e la connettività correlati. Accordi a lungo termine tra i titolari dei dati e i destinatari dei dati, ad esempio mediante un modello di abbonamento, potrebbero ridurre i costi connessi alla messa a disposizione dei dati in operazioni regolari o ripetitive nell'ambito di una relazione d'affari.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La trasparenza è un principio importante per garantire che il compenso richiesto dal titolare dei dati sia ragionevole ***o, nel caso in cui il destinatario dei dati sia una microimpresa o una piccola o media impresa, che il compenso*** non sia superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario e sia imputabile alla singola richiesta. Al fine di consentire al destinatario dei dati di valutare e verificare la conformità del compenso alle prescrizioni del presente regolamento è opportuno che il titolare dei dati fornisca al destinatario dei dati informazioni sufficientemente dettagliate per il calcolo del compenso.	(47) La trasparenza è un principio importante per garantire che il compenso richiesto dal titolare dei dati sia ragionevole ***e*** non sia superiore ai costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario e sia imputabile alla singola richiesta. Al fine di consentire al destinatario dei dati di valutare e verificare la conformità del compenso alle prescrizioni del presente regolamento è opportuno che il titolare dei dati fornisca al destinatario dei dati informazioni sufficientemente dettagliate per il calcolo del compenso.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali danneggiano in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese che non hanno una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati e che possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per le microimprese e le piccole o medie imprese qualora siano state imposte unilateralmente.	(51) Se una parte si trova in una posizione negoziale più forte, vi è il rischio che tale parte possa sfruttare la propria posizione a scapito dell'altra parte contraente nel negoziare l'accesso ai dati, rendendolo commercialmente meno redditizio e talvolta economicamente proibitivo. Tali squilibri contrattuali danneggiano in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese che non hanno una capacità significativa di negoziare le condizioni di accesso ai dati e che possono non avere altra scelta se non quella di accettare clausole contrattuali "prendere o lasciare". È pertanto opportuno che le clausole contrattuali abusive che disciplinano l'accesso ai dati e il loro utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati non siano vincolanti per le microimprese e le piccole o medie imprese***, o per il destinatario dei dati o l'utente, rispettivamente***, qualora siano state imposte unilateralmente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista	(54) È opportuno applicare i criteri per l'individuazione delle clausole contrattuali abusive solo alle clausole contrattuali eccessive, in caso di abuso di una posizione negoziale più forte. La stragrande maggioranza delle clausole contrattuali che dal punto di vista

commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi.	commerciale sono più favorevoli a una parte rispetto all'altra, comprese quelle che sono normali nei contratti tra imprese, sono una normale espressione del principio della libertà contrattuale e continuano ad applicarsi. ***Una clausola contrattuale non dovrebbe essere considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa***,*** per rispondere a emergenze pubbliche o in ***altri casi eccezionali***. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico. ***Per limitare l'onere a carico delle imprese, è opportuno che le microimprese e le piccole imprese siano esentate dall'obbligo di fornire dati a enti pubblici e a istituzioni, agenzie od organismi dell'Unione in situazioni di necessità eccezionale.***	(56) In situazioni di necessità eccezionale può presentarsi l'esigenza, per gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione, di utilizzare i dati detenuti da un'impresa per rispondere a emergenze pubbliche o ***contribuire a favorire la ripresa*** in ***tali circostanze***. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero anche essere costituite nella forma di enti pubblici od organismi di diritto pubblico.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) In caso di emergenze pubbliche, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle	(57) In caso di emergenze pubbliche ***per le quali le misure non di emergenza per il mantenimento della sicurezza, della salute e dell'ordine pubblici sono***

aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta. L'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata ***secondo le rispettive*** procedure ***degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali competenti***.	***manifestamente inadeguate***, come le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza, l'interesse pubblico derivante dall'utilizzo dei dati prevale sugli interessi dei titolari dei dati a disporre liberamente dei dati in loro possesso. In tal caso è opportuno che ai titolari dei dati sia imposto l'obbligo di mettere i dati a disposizione di enti pubblici o di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione su loro richiesta ***debitamente giustificata e limitata nel tempo e nella portata***. L'esistenza di un'emergenza pubblica è determinata ***e ufficialmente dichiarata in conformità delle*** procedure ***applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale***.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per ***prevenire un'emergenza pubblica o per*** favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione. ***Qualora la necessità eccezionale non sia giustificata dall'esigenza di rispondere a un'emergenza pubblica, prevenirla o favorire la ripresa da tale emergenza, è opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostrino che il mancato accesso tempestivo ai dati richiesti e il mancato utilizzo di tali dati impediscano loro di svolgere efficacemente un compito specifico di interesse pubblico espressamente previsto per legge. Tale***	(58) Una necessità eccezionale può presentarsi anche quando un ente pubblico può dimostrare che i dati sono necessari per favorire la ripresa in circostanze ragionevolmente prossime all'emergenza pubblica in questione.

necessità eccezionale può verificarsi anche in altre situazioni, ad esempio in relazione alla compilazione tempestiva di statistiche ufficiali quando i dati non sono altrimenti disponibili o quando l'onere gravante sui rispondenti sarà notevolmente ridotto. È allo stesso tempo opportuno che l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione dimostri, nei casi in cui non si tratta di rispondere a un'emergenza pubblica, di prevenirla o di favorire la ripresa, che non esistono mezzi alternativi per ottenere i dati richiesti e che non è possibile ottenere tempestivamente i dati sancendo i necessari obblighi di trasmissione dei dati mediante nuove normative.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(59 bis) Il presente regolamento integra e lascia impregiudicato il diritto dell'Unione e nazionale che prevede l'accesso ai dati e ne consente l'utilizzo a fini statistici, in particolare il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee e gli atti giuridici ad esso correlati, nonché gli atti giuridici nazionali relativi alle statistiche ufficiali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità	(61) Un quadro proporzionato, limitato e prevedibile a livello dell'Unione è necessario affinché, a fronte di necessità

eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto e granularità. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro ***e al tempo stesso garantire al soggetto richiedente un'adeguata flessibilità nello svolgimento dei suoi compiti nell'interesse pubblico***. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

eccezionali, i titolari dei dati mettano i dati a disposizione degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione, sia per garantire la certezza del diritto sia per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. A tal fine è opportuno che le richieste di dati da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione ai titolari dei dati siano trasparenti e proporzionate in termini di contenuto***, necessità di far fronte alla necessità eccezionale, durata, natura, volume*** e granularità***. Gli enti pubblici o le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dovrebbero richiedere dati personali solo laddove sia dimostrato che i dati non personali sono insufficienti per far fronte alla necessità eccezionale di utilizzare i dati, e dovrebbero richiedere dati personali in forma aggregata o pseudonimizzata. È opportuno che dimostrino la necessità e la base giuridica laddove siano richiesti dati personali***. La finalità della richiesta e l'utilizzo previsto dei dati richiesti dovrebbero essere specifici e spiegati in modo chiaro. La richiesta dovrebbe inoltre rispettare i legittimi interessi delle imprese cui è rivolta. È opportuno che l'onere per i titolari dei dati sia ridotto al minimo obbligando i soggetti richiedenti a rispettare il principio "una tantum", il quale impedisce che gli stessi dati siano richiesti più di una volta da più di un ente pubblico o istituzione, agenzia o organismo dell'Unione qualora tali dati siano necessari per rispondere a un'emergenza pubblica. Per garantire la trasparenza, le richieste di dati presentate da enti pubblici e da istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione dovrebbero essere rese pubbliche senza indebito ritardo dal soggetto che richiede i dati e dovrebbe essere garantita la disponibilità pubblica online di tutte le richieste giustificate da un'emergenza pubblica.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(61 bis) Al fine di evitare richieste duplicate e richieste non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al capo V e, pertanto, di limitare il numero di richieste ai titolari dei dati, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a designare uno o più punti di contatto per coordinare le richieste di cui al suddetto capo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa ***o per mantenere la capacità di svolgere compiti specifici espressamente previsti dalla legge***. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti.	(62) L'obiettivo dell'obbligo di trasmettere i dati è garantire che gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie o gli organismi dell'Unione dispongano delle conoscenze necessarie per rispondere alle emergenze pubbliche, prevenirle o favorire la ripresa. I dati ottenuti da tali soggetti possono essere sensibili sotto il profilo commerciale. Pertanto la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio[65] non dovrebbe applicarsi ai dati resi disponibili a norma del presente regolamento e gli stessi dati non dovrebbero considerarsi dati aperti disponibili per il riutilizzo da parte di terzi. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1024 al riutilizzo delle statistiche ufficiali per la cui produzione sono stati utilizzati i dati ottenuti a norma del presente regolamento, a condizione che il riutilizzo non riguardi i dati sottostanti. Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di

Dovrebbe inoltre rimanere impregiudicata la possibilità di condividere i dati a fini di ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti.	ricerca o elaborazione di statistiche ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento. È inoltre opportuno che gli enti pubblici siano autorizzati a scambiare i dati ottenuti a norma del presente regolamento con altri enti pubblici per far fronte alle necessità eccezionali per le quali i dati sono stati richiesti.
[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).	[65] Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo di 5 ***o 15*** giorni lavorativi ***a seconda della natura della necessità eccezionale invocata nella richiesta***. ***In caso di richieste motivate da un'emergenza pubblica,*** dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o	(63) È opportuno che i titolari dei dati abbiano la possibilità di chiedere una modifica della richiesta presentata da un ente pubblico o da un'istituzione, un'agenzia e un organismo dell'Unione o la sua cancellazione entro un periodo di 5 giorni lavorativi. Dovrebbe sussistere un motivo giustificato per non mettere a disposizione i dati se si può dimostrare che la richiesta è simile o identica a una richiesta presentata in precedenza allo stesso scopo da altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione. È opportuno che il titolare dei dati che respinge la richiesta o ne chiede la modifica comunichi le motivazioni alla base del rifiuto della richiesta all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva

all'organismo dell'Unione che richiede i dati. Nel caso in cui i diritti "sui generis" sulle banche di dati di cui alla direttiva 96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento.

96/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[66] si applichino in relazione ai set di dati richiesti è opportuno che i titolari dei dati esercitino i loro diritti in modo da non impedire all'ente pubblico e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione di ottenere i dati, o di condividerli, in conformità del presente regolamento.

[66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

[66] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Qualora sia assolutamente necessario includere dati personali nei dati messi a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere rispettate e la messa a disposizione dei dati e il loro successivo utilizzo dovrebbero essere accompagnati da garanzie per i diritti e gli interessi delle persone interessate da tali dati. È opportuno che l'organismo che richiede i dati dimostri l'assoluta necessità e le finalità specifiche e limitate del trattamento. È opportuno che il titolare dei dati ***si adoperi ragionevolmente per rendere*** anonimi i dati o, qualora tale anonimizzazione si riveli impossibile, che adotti mezzi tecnologici quali la pseudonimizzazione e l'aggregazione prima	(64) Qualora sia assolutamente necessario includere dati personali nei dati messi a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione, le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali dovrebbero essere rispettate e la messa a disposizione dei dati e il loro successivo utilizzo dovrebbero essere accompagnati da garanzie per i diritti e gli interessi delle persone interessate da tali dati. È opportuno che l'organismo che richiede i dati dimostri l'assoluta necessità e le finalità specifiche e limitate del trattamento. È opportuno che il titolare dei dati ***renda*** anonimi i dati o, qualora tale anonimizzazione si riveli impossibile, che adotti mezzi tecnologici quali la pseudonimizzazione e l'aggregazione prima di mettere a disposizione i dati.

di mettere a disposizione i dati.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. ***Tuttavia, poiché le situazioni di necessità eccezionale diverse dalla risposta a un'emergenza pubblica potrebbero essere più frequenti, compresi i casi riguardanti la prevenzione di un'emergenza pubblica o la relativa ripresa,*** è opportuno che ***in tali circostanze*** i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta ***e al ragionevole margine necessario per*** mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.	(67) Quando è in gioco la salvaguardia di un bene pubblico significativo, come in caso di risposta a emergenze pubbliche, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non dovrebbero essere tenuti a versare un compenso alle imprese per i dati ottenuti. Le emergenze pubbliche sono eventi rari e non tutte richiedono l'utilizzo di dati in possesso delle imprese. È pertanto improbabile che le attività commerciali dei titolari dei dati siano influenzate negativamente dal ricorso al presente regolamento da parte degli enti pubblici o delle istituzioni, delle agenzie o degli organismi dell'Unione. È opportuno che i titolari dei dati abbiano diritto a un compenso ragionevole che non dovrebbe essere superiore ai costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta per mettere i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione. Il compenso non dovrebbe intendersi come un pagamento per i dati stessi e come obbligatorio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi ***agiscano*** senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.	(68) L'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione può condividere i dati ottenuti a seguito della richiesta con altre entità o persone qualora ciò sia necessario per svolgere attività di ricerca scientifica o attività analitiche che non può svolgere autonomamente. Nelle stesse circostanze tali dati possono essere condivisi anche con gli istituti nazionali di statistica e con Eurostat per l'elaborazione di statistiche ufficiali. Tali attività di ricerca dovrebbero tuttavia essere compatibili con la finalità per la quale sono stati richiesti i dati e il titolare dei dati dovrebbe essere informato in merito all'ulteriore condivisione dei dati che aveva fornito. È opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi ***siano ricercatori abilitati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali) o dimostrino di agire*** senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Non si dovrebbero considerare istituti di ricerca ai fini del presente regolamento quelli su cui imprese commerciali abbiano un'influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare, per ragioni strutturali, un controllo da cui potrebbe derivare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca. ***Inoltre, è opportuno che le persone che svolgono attività di ricerca o gli istituti di ricerca con cui tali dati possono essere condivisi dimostrino di essere affiliati a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/790, siano indipendenti da interessi commerciali, rendano noti i finanziamenti delle attività di ricerca, siano in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta, proteggano i dati personali e dimostrano le misure tecniche***

e organizzative appropriate messe in atto a tal fine, giustifichino la necessità e la proporzionalità ai fini della loro ricerca dei dati richiesti e dei termini entro i quali chiedono l'accesso ai dati, dimostrino il contributo al progresso scientifico o accademico, o i benefici per l'interesse pubblico, dei risultati della ricerca previsti, e si impegnino a mettere i risultati della loro ricerca a disposizione del pubblico gratuitamente per ulteriori ricerche, entro un termine ragionevole dopo il completamento della ricerca e tenendo conto dei diritti e degli interessi degli utenti del prodotto o del servizio in questione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ampio accesso remoto su richiesta a un pool scalabile ed elastico di risorse informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i sistemi operativi, i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi potrebbe essere descritta come "amministrazione su richiesta". L'espressione "ampio accesso remoto" è utilizzata per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di piattaforme "thin client" o "thick client"	(71) I servizi di trattamento dei dati dovrebbero comprendere i servizi che consentono un ampio accesso remoto su richiesta a un pool scalabile ed elastico di risorse ***di conservazione e*** informatiche condivise e distribuite. Tali risorse informatiche comprendono le reti, i server o altre infrastrutture virtuali o fisiche, i sistemi operativi, i software, compresi gli strumenti di sviluppo software, la conservazione, le applicazioni e i servizi. La capacità del cliente del servizio di trattamento dei dati di disporre unilateralmente di capacità informatiche a fornitura diretta, quali il tempo di utilizzo del server o lo spazio per la conservazione in rete, senza alcuna interazione umana da parte del fornitore di servizi potrebbe essere descritta come "amministrazione su richiesta". L'espressione "ampio accesso remoto" è utilizzata per descrivere il fatto che le capacità informatiche sono fornite sulla rete e sono accessibili attraverso meccanismi che promuovono l'uso di

(dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. L'espressione "pool elastico" è usata per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. Il termine "condivisibile" è usato per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili.

piattaforme "thin client" o "thick client" (dai browser web ai dispositivi mobili e alle postazioni di lavoro). Il termine "scalabile" si riferisce alle risorse informatiche che sono assegnate in modo flessibile dal fornitore di servizi di trattamento dei dati, indipendentemente dall'ubicazione geografica delle stesse, per gestire le fluttuazioni della domanda. L'espressione "pool elastico" è usata per descrivere quelle risorse informatiche che sono fornite e diffuse in base alla richiesta al fine di aumentare o ridurre rapidamente le risorse disponibili a seconda del carico di lavoro. Il termine "condivisibile" è usato per descrivere le risorse informatiche che sono fornite a una molteplicità di utenti che condividono un accesso comune al servizio, mentre il trattamento è effettuato separatamente per ogni utente anche se il servizio è fornito a partire dalla stessa apparecchiatura elettronica. Il termine "distribuita" è usato per descrivere le risorse informatiche collocate su diversi computer o dispositivi collegati in rete e che comunicano e si coordinano tra di loro mediante il trasferimento di messaggi. Il termine "altamente distribuita" è utilizzato per descrivere la natura dei servizi di trattamento dei dati che comportano un trattamento dei dati più vicino al luogo in cui i dati sono generati o raccolti, ad esempio in un dispositivo connesso per il trattamento dei dati. L'edge computing, che è una forma di trattamento dei dati altamente distribuito, dovrebbe generare nuovi modelli commerciali e modelli di fornitura di servizi cloud che dovrebbero essere fin dall'inizio aperti e interoperabili.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) I paesi terzi possono adottare leggi,	(77) I paesi terzi possono adottare leggi,

regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo sia in conflitto con l'obbligo di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia

regolamenti e altri atti giuridici volti a trasferire direttamente i dati non personali situati al di fuori dei loro confini o a garantire l'accesso a tali dati alle amministrazioni pubbliche, anche nell'Unione. Le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di altre autorità giudiziarie o amministrative, comprese le autorità incaricate dell'applicazione della legge di paesi terzi, che dispongono un tale trasferimento di dati non personali o l'accesso agli stessi dovrebbero avere carattere esecutivo quando sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, come ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. In altri casi possono verificarsi situazioni in cui una richiesta di trasferimento di dati non personali o di accesso agli stessi basata sulla legislazione di un paese terzo sia in conflitto con l'obbligo di proteggere tali dati a norma della legislazione dell'Unione o nazionale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali il diritto alla sicurezza e il diritto a un ricorso effettivo, o gli interessi fondamentali di uno Stato membro connessi alla sicurezza nazionale o alla difesa, nonché la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e compresi gli impegni contrattuali dello Stato membro in materia di riservatezza conformemente a tale legislazione. In assenza di accordi internazionali atti a disciplinare simili questioni, il trasferimento o l'accesso dovrebbero essere consentiti solo se è stato verificato che l'ordinamento giuridico del paese terzo impone che siano indicati i motivi e la proporzionalità della decisione, che la sentenza o decisione abbia carattere specifico e che l'obiezione motivata del destinatario sia sottoposta al riesame da parte di un organo giurisdizionale competente nel paese terzo, cui sia

conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il cliente i cui dati sono richiesti al fine di verificare la presenza di un potenziale conflitto tra tale accesso e le norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza.

conferito il potere di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore di tali dati. Ove possibile in base alle condizioni della richiesta di accesso ai dati dell'autorità del paese terzo, è opportuno che il fornitore di servizi di trattamento dei dati sia in grado di informare il cliente i cui dati sono richiesti al fine di verificare la presenza di un potenziale conflitto tra tale accesso e le norme dell'Unione o nazionali, come quelle sulla protezione dei dati commercialmente sensibili, compresa la protezione dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli impegni contrattuali in materia di riservatezza. ***Laddove il fornitore di servizi di trattamento dei dati abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di identificazione di dati non personali o anonimizzati, è opportuno che tale fornitore chieda l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti a norma della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di trasferire i dati o concedere l'accesso agli stessi.***

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Per promuovere ulteriormente la fiducia nei dati è importante che siano attuate, nella misura del possibile, garanzie in relazione ai cittadini dell'Unione, al settore pubblico e alle imprese al fine di assicurare il controllo sui loro dati. Il diritto, i valori e le norme dell'Unione dovrebbero inoltre essere rispettati in termini, tra l'altro, di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati e tutela dei consumatori. Al fine di prevenire l'accesso illecito a dati non personali, è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei	(78) Per promuovere ulteriormente la fiducia nei dati è importante che siano attuate, nella misura del possibile, garanzie in relazione ai cittadini dell'Unione, al settore pubblico e alle imprese al fine di assicurare il controllo sui loro dati. Il diritto, i valori e le norme dell'Unione dovrebbero inoltre essere rispettati in termini, tra l'altro, di sicurezza, protezione e riservatezza dei dati e tutela dei consumatori. Al fine di prevenire l'accesso illecito a dati non personali, è opportuno che i fornitori di servizi di trattamento dei

dati soggetti al presente strumento, quali i servizi cloud ed edge, adottino tutte le misure ***ragionevoli*** per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, anche, ove opportuno, mediante la cifratura dei dati, la frequente sottoposizione a audit, l'adesione verificata ai pertinenti sistemi di certificazione della sicurezza e la modifica delle politiche aziendali.

dati soggetti al presente strumento, quali i servizi cloud ed edge, adottino tutte le misure ***appropriate*** per impedire l'accesso ai sistemi in cui sono conservati dati non personali, anche, ove opportuno, mediante la cifratura dei dati, la frequente sottoposizione a audit, l'adesione verificata ai pertinenti sistemi di certificazione della sicurezza e la modifica delle politiche aziendali.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) La normazione e l'interoperabilità semantica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche volte a garantire l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni, il passaggio ad altri servizi cloud e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero rimanere da adottare specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli	(79) La normazione e l'interoperabilità semantica dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella formulazione di soluzioni tecniche volte a garantire l'interoperabilità. Al fine di agevolare la conformità alle prescrizioni di interoperabilità è necessario prevedere una presunzione di conformità per le soluzioni di interoperabilità che soddisfano le norme armonizzate o parti di esse conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che la Commissione adotti specifiche comuni nei settori in cui non esistono norme armonizzate o in cui queste sono insufficienti, al fine di migliorare ulteriormente l'interoperabilità degli spazi comuni europei dei dati, le interfacce di programmazione delle applicazioni, il passaggio ad altri servizi cloud e i contratti intelligenti. Inoltre potrebbero rimanere da adottare specifiche comuni nei diversi settori, conformemente al diritto settoriale dell'Unione o nazionale, sulla base delle esigenze specifiche di tali settori. ***Le specifiche comuni dovrebbero essere sviluppate in modo aperto e trasparente, in consultazione con l'industria e con i portatori di interessi.*** Anche le strutture e i modelli di dati riutilizzabili (sotto forma di

elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad imporre l'elaborazione di norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati.

vocabolari di base), le ontologie, il profilo applicativo dei metadati, i dati di riferimento sotto forma di vocabolario di base, le tassonomie, gli elenchi di codici, le tabelle delle autorità e i thesauri dovrebbero far parte delle specifiche tecniche per l'interoperabilità semantica. È altresì opportuno che la Commissione sia autorizzata ad imporre l'elaborazione di norme armonizzate per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69].	(82) Al fine di far valere i loro diritti a norma del presente regolamento è opportuno che le persone fisiche e giuridiche abbiano il diritto di presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti a norma del presente regolamento, sporgendo denunce alle autorità competenti ***coordinatrici o ad altre pertinenti autorità competenti***. È opportuno che tali autorità siano obbligate a cooperare per garantire che la denuncia sia gestita e risolta in modo adeguato. Al fine di avvalersi del meccanismo della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori e consentire azioni rappresentative, il presente regolamento modifica gli allegati del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio[68] e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio[69].
[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del	[68] Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del

27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

27.12.2017, pag. 1).

[69] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di	(83) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire che le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento siano oggetto di sanzioni. È opportuno che, nel farlo, tengano conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte e della capacità economica dell'autore della violazione. Le suddette autorità competenti dovrebbero tener conto del fatto che l'autore della violazione non adempie sistematicamente o ripetutamente gli obblighi derivanti dal presente regolamento. Al fine di aiutare le imprese a redigere e negoziare contratti è opportuno che la Commissione elabori e raccomandi clausole contrattuali tipo non obbligatorie per i contratti di condivisione dei dati tra imprese, tenendo conto, se necessario, delle condizioni in settori specifici e delle pratiche esistenti con meccanismi volontari di condivisione dei dati. Tali clausole contrattuali tipo dovrebbero essere principalmente uno strumento pratico per aiutare in particolare le imprese più piccole a concludere un contratto. Se utilizzate ampiamente e integralmente tali clausole contrattuali tipo dovrebbero anche avere l'effetto positivo di

influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione.	influenzare l'elaborazione dei contratti relativi all'accesso ai dati e al loro utilizzo e, pertanto, dovrebbero determinare in senso più ampio rapporti contrattuali più equi in sede di accesso ai dati e loro condivisione. ***Nella misura in cui riguardano il trattamento di dati personali, la Commissione dovrebbe adottare tali clausole contrattuali tipo sotto forma di atto delegato, in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati.***

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Considerando 90

Testo della Commissione	*Emendamento*
(90) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere comune il ***[XX XX*** 2022***]***,	(90) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere comune il ***4 maggio*** 2022,

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati generati ***dall'***uso di un prodotto o di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o ***servizio***, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati e alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali***, per l'esecuzione di un***	1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate relative alla messa a disposizione dei dati ***raccolti o*** generati ***mediante l'***uso di un prodotto o ***dei dati legittimamente ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura*** di un servizio correlato all'utente di tale prodotto o ***ai fornitori di servizi correlati***, alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati ai destinatari dei dati ***su richiesta di un utente, alle clausole contrattuali tra utenti*** e ***titolari dei dati e***

compito svolto nell'interesse pubblico.	***tra utenti e destinatari dei dati nonché*** alla messa a disposizione di dati da parte dei titolari dei dati agli enti pubblici o alle istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione, a fronte di necessità eccezionali ***nel contesto di un'emergenza pubblica***.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi;	a) ai fabbricanti di prodotti e ai fornitori di servizi correlati immessi sul mercato dell'Unione e agli utenti di tali prodotti o servizi ***correlati o, nel caso dei dati personali, alla persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati ottenuti, raccolti o generati mediante l'uso***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) agli enti pubblici e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso ***tali dati siano necessari in via eccezionale per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico*** e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;	d) agli enti pubblici e alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione che chiedono ai titolari dei dati di mettere i dati a disposizione nel caso ***vi sia una necessità eccezionale nel contesto di un'emergenza pubblica*** e ai titolari dei dati che forniscono tali dati in risposta a tale richiesta;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ***ai dati personali trattati*** in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. Il presente regolamento non ***pregiudica l'applicabilità del*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, ***nonché*** i poteri e le competenze delle autorità di controllo. Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali ***soggetti ai*** diritti e ***agli*** obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679.	3. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni e dell'integrità delle apparecchiature terminali si applica ***a qualsiasi dato personale trattato*** in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente regolamento. ***L'ottenimento, la raccolta o la generazione di dati personali attraverso l'uso di un prodotto o di un servizio correlato necessitano di una base giuridica in linea con il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.*** Il presente regolamento non ***costituisce una base giuridica per il trattamento dei dati personali. Il presente regolamento lascia impregiudicato il*** diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali ***e della vita privata***, in particolare il regolamento (UE) 2016/679***, il regolamento (UE) 2018/1725*** e la direttiva 2002/58/CE, ***incluse le norme concernenti*** i poteri e le competenze delle autorità di controllo. ***In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata o il diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, prevale il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali e della vita privata.*** Per quanto riguarda i diritti di cui al capo II del presente regolamento, e qualora gli utenti siano gli interessati di dati personali***, fatti salvi i*** diritti e ***gli*** obblighi di cui a tale capo, le disposizioni del presente regolamento integrano ***e precisano*** il diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/679. ***Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere applicata o interpretata in modo da ridurre o limitare il diritto alla protezione dei dati personali o il diritto alla vita privata e alla riservatezza delle***

comunicazioni.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio[72] e le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale ***e*** salute e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione.	4. Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione e nazionali che prevedono la condivisione e l'uso dei dati e l'accesso agli stessi a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o ***illeciti amministrativi o*** esecuzione di sanzioni penali ***o amministrative***, compreso il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio72 e le proposte sulle prove elettroniche [COM(2018) 225 e 226] una volta adottate, e la cooperazione internazionale in tale settore. Il presente regolamento non pregiudica la raccolta, la condivisione e l'uso dei dati né l'accesso agli stessi a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri per quanto riguarda le attività in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, amministrazione doganale e fiscale***,*** salute ***pubblica*** e sicurezza dei cittadini conformemente al diritto dell'Unione. ***Il presente regolamento non si applica ai dati raccolti o generati nel contesto di attività connesse alla difesa o attraverso l'uso di prodotti o servizi per la difesa o di prodotti o servizi diffusi e utilizzati a fini di difesa.***

[72] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

[72] Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter) "dati non personali": i dati diversi dai dati personali;

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater) "dati generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato": i dati registrati intenzionalmente dall'utente o come sottoprodotto dell'azione dell'utente, nonché i dati generati o registrati senza alcuna azione da parte dell'utente, tra l'altro quando il prodotto è in modalità "stand by" oppure è spento. Tali dati comprendono i dati generati dai sensori, i dati acquisiti da

	applicazioni incorporate e i dati diagnostici;

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies) "consenso": il consenso quale definito all'articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies) "interessato": l'interessato quale definito all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) "prodotto": un bene materiale ***e mobile, anche quando incorporato in un bene immobile,*** che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati ***tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati;	2) "prodotto": un bene materiale che***, in virtù della sua progettazione e delle sue caratteristiche,*** ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati***,*** e la cui funzione primaria non è la conservazione e il trattamento dei dati***, ad eccezione dei prodotti principalmente progettati per visualizzare o riprodurre contenuti, o per registrare e trasmettere contenuti, tra cui personal computer, tablet e smartphone, fotocamere, sistemi di registrazione sonora e scanner di testo***;

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software, ***incorporato in un prodotto o interconnesso con esso in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto di svolgere*** una delle sue funzioni;	3) "servizio correlato": un servizio digitale, anche software, ***necessario affinché il prodotto svolga*** una ***o più*** delle sue funzioni ***e che comporta la comunicazione di dati dal prodotto al servizio correlato***;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***ai propri servizi e a*** servizi ***di terzi*** o controlla ***dispositivi propri e di terzi***;	4) "assistenti virtuali": software che può elaborare richieste, compiti o domande, anche sulla base di input sonori o scritti, gesti o movimenti, e che, sulla base di tali richieste, compiti o domande, fornisce accesso ***ad altri*** servizi o controlla ***prodotti***;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***un servizio***;	5) "utente": una persona fisica o giuridica che possiede, affitta o noleggia un prodotto o riceve ***servizi correlati nonché, qualora il prodotto o il servizio correlato comporti il trattamento di dati personali, l'interessato***;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali ***e attraverso il controllo della progettazione tecnica del prodotto e dei servizi correlati, la capacità di*** mettere a disposizione determinati dati;	6) "titolare dei dati": una persona fisica o giuridica ***diversa dall'utente, che ha accesso ai dati comunicati a quest'ultimo e*** che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, o, nel caso di dati non personali***, che ha il diritto contrattuale di trattare e*** mettere a disposizione determinati dati;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, ***e che può essere un terzo*** in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione;	7) "destinatario dei dati": una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, in seguito a una richiesta ***esplicita*** da parte dell'utente ***o dell'interessato*** al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione***, e che può essere un terzo a disposizione del quale l'utente o l'interessato mettono direttamente a disposizione i dati***;

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati;	10) "emergenza pubblica": una situazione eccezionale che incide negativamente sulla popolazione dell'Unione, di uno Stato membro o di parte di esso, ***ad esempio un'emergenza di sanità pubblica o un'emergenza derivante da una catastrofe naturale o da una grave catastrofe provocata dall'uomo, come un grave incidente di cibersicurezza,*** con il rischio di ripercussioni gravi e durature sulle condizioni di vita o sulla stabilità economica, o di un sostanziale degrado delle risorse economiche nell'Unione o nello Stato membro o negli Stati membri interessati***, per la quale le misure non di emergenza per il mantenimento della sicurezza, della salute e dell'ordine pubblico sono manifestamente inadeguate, e che è determinata e dichiarata ufficialmente conformemente alle procedure applicabili a norma del diritto dell'Unione o nazionale***;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) "messa a disposizione dei dati ottenuti, raccolti o generati mediante l'uso di un prodotto o di un servizio correlato": rendere accessibili i dati a seguito di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici, consentire all'utente o a un terzo di copiare i dati e di riceverli in un formato strutturato, di uso comune, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico;

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio ***digitale*** diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di ***un pool scalabile ed elastico di*** risorse informatiche ***condivisibili di natura centralizzata, distribuita o altamente distribuita*** o un ampio accesso remoto ***allo stesso***;	12) "servizio di trattamento dei dati": un servizio diverso da un servizio di contenuti online quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1128, fornito a un cliente, che consente l'amministrazione su richiesta di risorse ***di archiviazione o*** informatiche o un ampio accesso remoto ***alle stesse***;

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19) "interoperabilità": la capacità di due o più ***spazi di dati o*** reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni ***o*** componenti di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;	19) "interoperabilità": la capacità di due o più reti di comunicazione, sistemi, prodotti, applicazioni***,*** componenti ***o servizi*** di scambiare e utilizzare dati per svolgere le loro funzioni;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Obbligo ***di rendere accessibili i dati*** generati ***dall'***uso di prodotti o servizi correlati	Obbligo ***in capo a progettisti, fabbricanti e fornitori di servizi correlati in relazione ai dati ottenuti, raccolti o*** generati ***mediante l'***uso di prodotti o servizi correlati

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati generati ***dal*** loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto.	1. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati ***mediante il*** loro uso siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro e, ove pertinente e opportuno, diretto ***in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, incluso l'accesso ai dati ricavati o desunti nel caso di dati personali e comprese le informazioni necessarie per interpretare e utilizzare i dati. L'utente è in grado di trattare i dati al di fuori del controllo del titolare dei dati. Se l'utente è un interessato, i prodotti offrono la possibilità di esercitare direttamente i diritti di cui godono gli interessati, ove tecnicamente fattibile. I prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale che agli interessati, indipendentemente dal titolo giuridico sul prodotto, sia offerta la possibilità di usare i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento nel modo meno invasivo della vita privata possibile. Quando gli utenti possono ragionevolmente aspettarselo in ragione della natura del prodotto, i prodotti sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono forniti in modo tale da mantenere un insieme di base di funzionalità quando il prodotto o il servizio correlato è utilizzato offline.***

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'utilizzabilità del prodotto o del servizio correlato non è subordinata al fatto che l'utente consenta il trattamento di dati non richiesti per la funzionalità del prodotto o la fornitura del servizio correlato.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Se l'accesso ai dati dal dispositivo è tecnicamente supportato, il fabbricante rende anche questo mezzo di accesso tecnicamente disponibile ai fornitori terzi di servizi in modo non discriminatorio.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima ***di concludere*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto ***o di un servizio correlato***, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile:	2. Prima ***che l'utente concluda*** un contratto di acquisto, affitto o noleggio di un prodotto, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, ***in modo tempestivo e visibile e*** in un formato ***facilmente accessibile,*** chiaro e comprensibile:

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la natura e*** il volume ***dei dati che è probabile che siano generati dall'uso del*** prodotto ***o del servizio correlato***;	a) ***il tipo, il formato,*** il volume ***stimato e la frequenza di raccolta dei dati che il*** prodotto ***può ottenere, raccogliere o generare***;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se è probabile che i dati siano generati in modo continuo e in tempo reale;	b) se è probabile che i dati siano ***ottenuti, raccolti o*** generati in modo continuo e in tempo reale;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati;	c) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati***, recuperarli e richiederne la cancellazione***;

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) se il fabbricante che fornisce il prodotto o il fornitore di servizi che fornisce il servizio correlato intende esso stesso utilizzare i dati o consentire a terzi di utilizzarli e, in tal caso, le finalità per le quali tali dati saranno utilizzati;	***soppresso***

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se il venditore, il locatore o il noleggiatore è il titolare dei dati e, in caso contrario, l'identità del titolare dei dati, ad esempio il suo nome commerciale e l'indirizzo geografico al quale è stabilito;	***soppresso***

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i mezzi di comunicazione che consentono all'utente di contattare rapidamente il titolare dei dati e di comunicare efficacemente con quest'ultimo;	***soppresso***

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi con terzi;	***soppresso***

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il diritto dell'utente di presentare	***soppresso***

un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima che l'utente concluda un accordo di fornitura di un servizio correlato, devono essere fornite all'utente almeno le seguenti informazioni, in un formato chiaro e comprensibile:
	a) il tipo, il formato e la frequenza di raccolta dei dati comunicati dal prodotto al servizio correlato, nonché il modo in cui l'utente del prodotto può accedere ai dati o recuperarli;
	b) la natura e il volume stimato dei dati ottenuti, raccolti o generati e dei dati personali ricavati o desunti durante la fornitura del servizio correlato, nonché il modo in cui l'utente può accedere ai dati o recuperarli;
	c) se il fornitore del servizio correlato intende esso stesso trattare i dati, se intende consentire a terzi di trattare i dati e, in caso affermativo, l'identità dei terzi in questione, le finalità per le quali tali dati saranno trattati, il periodo per il quale sarà possibile accedervi e le garanzie necessarie dopo la fine dell'accesso ai dati;
	d) l'identità del titolare dei dati e, ove applicabile, di altre parti incaricate del trattamento dei dati, in particolare il nome commerciale, le informazioni di contatto e l'indirizzo geografico di stabilimento;
	e) i mezzi di comunicazione con cui l'utente può contattare facilmente il titolare dei dati, e ove applicabile altre parti incaricate del trattamento dei dati, e

comunicare con essi in modo efficiente;

f) il modo in cui l'utente può chiedere che i dati siano condivisi o trasferiti a terzi;

g) la durata prevista dell'accordo, nonché le modalità per risolvere l'accordo anticipatamente;

h) il diritto dell'utente di presentare un reclamo per violazione delle disposizioni del presente capo all'autorità competente di cui all'articolo 31.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente i dati ***generati dal suo utilizzo di un*** prodotto o ***di un*** servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici***, ove*** tecnicamente fattibile.	1. Qualora l'utente non possa accedere direttamente ai dati a partire dal prodotto, il titolare dei dati mette a disposizione dell'utente ***tutti*** i dati ***comunicati al titolare dei dati dal*** prodotto o ***ottenuti, raccolti o generati durante la fornitura del*** servizio correlato senza indebito ritardo, gratuitamente e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, incluso l'accesso ai dati ricavati o desunti nel caso di dati personali, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, e comprese le informazioni necessarie per interpretare e utilizzare i dati***. Ciò avviene sulla base di una semplice richiesta mediante mezzi elettronici***. Se una richiesta elettronica non è*** tecnicamente fattibile***, il titolare dei dati fornisce un'alternativa semplice e altrettanto efficiente***.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ove disponibili, il titolare dei dati fornisce informazioni riguardanti le strutture e i formati dei dati, i vocabolari, gli schemi di classificazione, le tassonomie e gli elenchi dei codici, che sono descritti in modo coerente e sono messi a disposizione del pubblico.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Il titolare dei dati descrive i mezzi tecnici per l'utilizzo dei dati, quali i kit di sviluppo software (SDK) o le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), come pure le relative condizioni d'uso e di qualità del servizio, in modo sufficientemente dettagliato per consentire tale accesso.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***di un*** utente a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.	2. Il titolare dei dati non impone all'utente di fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***dell'***utente a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso dell'utente ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso dell'utente e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.	4. L'utente non utilizza i dati ***non personali*** ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se l'utente non è un interessato, i dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.	5. Se l'utente non è un interessato, i dati personali generati dall'uso di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione dell'utente dal titolare dei dati solo se ***tutte le condizioni e le norme stabilite dal diritto applicabile in materia di protezione dei dati sono rispettate e in particolare se*** esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto di condividere i dati con terzi	Diritto ***degli utenti e degli interessati*** di condividere i dati con terzi ***e obbligo dei***

	titolari dei dati di prevedere la condivisione dei dati con terzi

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta di un utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati generati ***dall'***uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale***.**	1. Su richiesta di un ***interessato o di un*** utente, o di una parte che agisce per conto di un utente, il titolare dei dati mette a disposizione di terzi i dati ***ottenuti, raccolti o*** generati ***mediante l'***uso di un prodotto o di un servizio correlato, senza indebito ritardo e a titolo gratuito per ***l'interessato o*** l'utente, con la stessa qualità di cui dispone il titolare dei dati e, ove applicabile, in modo continuo e in tempo reale ***per la finalità specificata dall'interessato o dall'utente, ad esempio:***

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) la prestazione di servizi post-vendita, come la manutenzione e la riparazione del prodotto, compresi i servizi post-vendita in concorrenza con un prodotto o un servizio fornito dal titolare dei dati;

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) consentire all'utente di aggiornare

	il software del suo prodotto o i servizi correlati, in particolare per risolvere problemi di sicurezza e utilizzabilità;

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) servizi specifici di intermediazione dei dati riconosciuti nell'Unione o servizi specifici forniti da organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute nell'Unione alle condizioni e ai requisiti di cui ai capi III e IV del regolamento (UE) 2022/868 (regolamento sulla governance dei dati);

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***[...]*** del ***[***regolamento ***XXX*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)[73]***]*** non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:	2. Qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del regolamento ***(UE) 2022/1925*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)[73] non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo e pertanto:
[73] GU […].	[73] GU […].

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente in qualsiasi modo, anche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l'utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;	a) non sollecita né fornisce incentivi commerciali all'utente ***o al destinatario dei dati*** in qualsiasi modo, anche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta i dati a disposizione di uno dei suoi servizi che l'utente ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ***o che il destinatario dei dati ha ottenuto ai sensi del presente articolo***;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto necessario per verificare che si tratti ***di un*** utente o ***un*** terzo a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.	3. L'utente o il terzo non è tenuto a fornire informazioni al di là di quanto ***strettamente*** necessario per verificare che si tratti ***dell'***utente o ***del*** terzo a norma del paragrafo 1. Il titolare dei dati non conserva informazioni sull'accesso del terzo ai dati richiesti al di là di quanto necessario per la corretta esecuzione della richiesta di accesso del terzo e per la sicurezza e la manutenzione dell'infrastruttura di dati.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il titolare dei dati e il terzo non sollecitano né forniscono incentivi commerciali all'utente in qualsiasi modo, neanche fornendo compensazioni pecuniarie o di altro tipo, affinché metta a disposizione i dati che il consumatore o

	l'interessato ha ottenuto in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Se l'utente non è un interessato***, i dati personali generati ***dall'uso*** di un prodotto o di un servizio correlato sono messi a disposizione solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6***, paragrafo 1,*** del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.	6. ***Qualora l'interessato sia diverso dall'utente che richiede l'accesso***, i dati personali ***ottenuti, raccolti o*** generati ***dal suo uso*** di un prodotto o di un servizio correlato***, nonché i dati ricavati e desunti da tale uso,*** sono messi a disposizione ***del terzo dal titolare dei dati*** solo se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 ***e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE***.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***altrui alla*** protezione dei dati.	9. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti ***degli interessati ai sensi della normativa vigente sulla*** protezione dei dati.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità ***e*** alle condizioni concordate con l'utente e fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***, e*** cancella i dati quando non sono più necessari per ***la*** finalità ***concordata***.	1. Un terzo tratta i dati messi a sua disposizione a norma dell'articolo 5 solo per le finalità ***specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento,*** alle condizioni concordate con l'utente e ***solo se tutte le condizioni e le norme stabilite dal diritto applicabile in materia di protezione dei dati sono rispettate e, in particolare, se esiste una base giuridica valida a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e, ove pertinente, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE, e*** fatti salvi i diritti dell'interessato per quanto riguarda i dati personali***. Il terzo*** cancella i dati quando non sono più necessari per ***le*** finalità ***di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento***.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, ***sovvertendone*** o ***pregiudicandone*** l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente***;***	a) non ricorre in nessun modo a mezzi coercitivi, ingannevoli o manipolatori nei confronti dell'utente, ***né ne sovverte*** o ***pregiudica*** l'autonomia, il processo decisionale o le scelte, anche mediante un'interfaccia digitale con l'utente ***o una sua parte, compresi la sua struttura, progettazione, funzione o il suo modo di operare.***

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679***, a meno che ciò*** non ***sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente***;	b) non utilizza i dati che riceve per la profilazione di persone fisiche ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679 ***se*** non ***in conformità delle disposizioni di tale regolamento***;

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) utilizza i dati ricevuti per la reidentificazione degli interessati ai quali si riferiscono i dati e adotta le misure tecniche e operative necessarie per prevenire la reidentificazione; segnala all'autorità competente in materia di protezione dei dati eventuali violazioni che comportino la reidentificazione degli interessati in questione;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente;	c) non mette i dati che riceve a disposizione di altri terzi, in forma grezza, aggregata o derivata, a meno che ciò non sia necessario per fornire il servizio richiesto dall'utente ***e a condizione che l'utente ne sia stato esplicitamente informato in modo chiaro, facilmente accessibile e visibile***;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***[...]*** del ***[***regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)***]***;	d) non mette i dati che riceve a disposizione di un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base per i quali uno o più di tali servizi sono stati designati come gatekeeper a norma dell'articolo ***3*** del regolamento ***UE 2022/1925*** relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali);

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli obblighi di cui al presente capo non si applicano ***ai dati generati dall'uso*** di ***prodotti fabbricati o di servizi correlati forniti da*** imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.	1. Gli obblighi di ***condivisione dei dati da impresa a impresa*** di cui al presente capo non si applicano ***alle*** imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli obblighi di condivisione dei dati da impresa a impresa di cui al presente capo non si applicano ai dati non personali generati dall'uso di prodotti

fabbricati o di servizi correlati forniti da imprese che si qualificano come microimprese o piccole imprese, quali definite nell'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, a condizione che tali imprese non abbiano imprese associate o collegate quali definite nell'allegato, articolo 3, della raccomandazione 2003/361/CE che non si qualificano come microimprese o piccole imprese.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il titolare dei dati non è responsabile nei confronti dell'utente per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dal trattamento dei dati una volta che essi sono stati resi disponibili.

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Clausole contrattuali abusive imposte agli utenti e agli interessati
	Qualsiasi clausola contrattuale imposta da titolari dei dati, da terzi o da destinatari dei dati che, a danno dell'utente, escluda l'applicazione del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti, non è vincolante per l'utente.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per la messa a disposizione dei dati deve essere ragionevole.	1. La compensazione concordata tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati per ***i costi direttamente sostenuti per*** la messa a disposizione dei dati deve essere ***equa e*** ragionevole ***e non superare i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati. Tali costi comprendono i costi necessari per la riproduzione e la diffusione per via elettronica dei dati, ma non per la raccolta, la generazione o l'archiviazione dei dati, nella misura in cui ciò non derivi da una richiesta.***

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se il destinatario dei dati è una microimpresa, una piccola o una media impresa, quale definita all'allegato, articolo 2, della raccomandazione 2003/361/CE, la compensazione concordata non supera i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati al destinatario dei dati e imputabili alla richiesta.*** L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza.	2. L'articolo 8, paragrafo 3, si applica di conseguenza.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione**,**	1. Il titolare dei dati può applicare adeguate misure tecniche di protezione ***per***

compresi i contratti intelligenti, per impedire l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ostacolare il diritto dell'utente di fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.	***impedire la divulgazione e*** l'accesso non autorizzato ai dati e garantire il rispetto degli articoli 5, 6, 9 e 10, nonché delle clausole contrattuali concordate per la messa a disposizione dei dati. Tali misure tecniche di protezione non sono utilizzate come mezzo per ***operare discriminazioni od*** ostacolare il diritto dell'utente di ***accedere ai dati, ottenerne una copia o*** fornire efficacemente dati a terzi a norma dell'articolo 5 o qualsiasi diritto di terzi a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati è tenuto, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti:	2. Un destinatario dei dati che, al fine di ottenere dati, ha fornito al titolare dei dati informazioni inesatte o false, ha impiegato mezzi ingannevoli o coercitivi o ha abusato di evidenti lacune nell'infrastruttura tecnica del titolare dei dati destinata a proteggere i dati, ha utilizzato per scopi non autorizzati i dati messi a disposizione o ha comunicato tali dati a terzi senza l'autorizzazione del titolare dei dati ***o, nel caso di dati personali, senza un'adeguata base giuridica ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,*** è tenuto, senza indebito ritardo, a meno che il titolare dei dati o l'utente non disponga altrimenti:

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) a informare l'utente dell'uso o della divulgazione non autorizzati dei dati e delle misure adottate per porre fine all'uso o alla divulgazione non autorizzati dei dati.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei seguenti casi:	3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica nei seguenti casi ***in relazione ai dati non personali***:

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il titolare dei dati non è responsabile di eventuali danni diretti o indiretti derivanti, relativi o collegati al trattamento dei dati da parte del destinatario dei dati una volta che essi sono stati resi disponibili.

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione	2. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati che, a danno di una parte o, ove applicabile, a danno dell'utente, escluda l'applicazione

del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti ***non*** è ***vincolante per tale parte***.	del presente capo, deroghi allo stesso o ne modifichi gli effetti è ***nulla***.

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi clausola contrattuale di un accordo di condivisione dei dati tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati che, a danno degli interessati, pregiudichi l'applicazione dei loro diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, deroghi alla stessa o ne modifichi gli effetti è nulla.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, non è vincolante per ***quest'ultima*** impresa se tale clausola è abusiva.	1. Una clausola contrattuale riguardante l'accesso ai dati e il relativo utilizzo o la responsabilità e i mezzi di ricorso per la violazione o la cessazione degli obblighi relativi ai dati che è stata imposta unilateralmente da un'impresa a una microimpresa o a una piccola o media impresa, quale definita all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, ***o che è stata imposta unilateralmente da un'impresa che è la fonte dei dati in suo possesso,*** non è vincolante per ***una microimpresa o una piccola o media*** impresa***, né per il titolare dei dati o per l'utente, rispettivamente,*** se tale clausola è abusiva.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Una clausola contrattuale non dovrebbe essere considerata abusiva se deriva dal diritto dell'Unione vigente.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Su richiesta, il titolare dei dati mette i dati a disposizione di un ente pubblico o ***di un'***istituzione, ***un'***agenzia ***o un*** organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale di utilizzare i dati richiesti.	1. Su richiesta ***debitamente giustificata e limitata nel tempo e nella portata***, il titolare dei dati ***che sia una persona giuridica*** mette i dati a disposizione di un ente pubblico o ***dell'***istituzione, agenzia ***od*** organismo dell'Unione che dimostri la necessità eccezionale***, ai sensi dell'articolo 15,*** di utilizzare i dati richiesti.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione può prorogare il periodo di tempo durante cui sono richiesti i dati presentando una richiesta giustificata e fornendo un termine specifico, purché sia dimostrato che la necessità eccezionale di cui all'articolo 15 persista e qualora sia previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente capo non si applica alle piccole e microimprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.	***soppresso***

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente ***in*** una delle seguenti ***circostanze***:	Una necessità eccezionale di utilizzare i dati ai sensi del presente capo si considera esistente ***qualora sia soddisfatta*** una delle seguenti ***condizioni***:

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***se*** i dati ***richiesti sono*** necessari per rispondere a un'emergenza pubblica;	a) i dati ***sono strettamente*** necessari per rispondere a un'emergenza pubblica;

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***se la richiesta di*** dati ***è limitata nel tempo e nella portata e necessaria*** per ***prevenire un'emergenza pubblica o per*** contribuire alla ripresa dopo un'emergenza	b) ***i*** dati ***sono strettamente necessari*** per ***aiutare a*** contribuire alla ripresa dopo un'emergenza pubblica***.***

pubblica***;***

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 15 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se la mancanza di dati disponibili impedisce all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di svolgere un compito specifico di interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge; e	***soppresso***
(1) l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione non è stato in grado di ottenere tali dati con mezzi alternativi, anche acquistandoli sul mercato ai prezzi di mercato o facendo affidamento sugli obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati, e l'adozione di nuove misure legislative non può garantire la tempestiva disponibilità dei dati; oppure	
(2) l'ottenimento dei dati in conformità della procedura stabilita nel presente capo ridurrebbe considerevolmente l'onere amministrativo per i titolari dei dati o per altre imprese.	

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell'Unione o nazionali ai fini della comunicazione, del soddisfacimento delle richieste di informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge.	1. Il presente capo lascia impregiudicati gli obblighi previsti dalle normative dell'Unione o nazionali ai fini della comunicazione, del soddisfacimento delle richieste di informazioni o della dimostrazione o verifica del rispetto degli obblighi di legge***, anche per quanto***

riguarda le statistiche ufficiali.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I diritti di cui al*** presente capo non ***sono esercitati da*** enti pubblici e ***da*** istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione ***per svolgere*** attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né ***a fini di amministrazione doganale*** o ***tributaria***. Il presente capo non pregiudica le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.	2. ***Il*** presente capo non ***si applica a*** enti pubblici e istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione ***che svolgono*** attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali, né ***ad amministrazioni doganali*** o ***tributarie***. Il presente capo non pregiudica le normative dell'Unione e nazionali applicabili in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o amministrativi o di esecuzione di sanzioni penali o amministrative, o in materia di amministrazione doganale o tributaria.

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dimostra la necessità eccezionale per la quale sono richiesti i dati;	b) dimostra la necessità eccezionale***, ai sensi dell'articolo 15,*** per la quale sono richiesti i dati ***e, in particolare, la necessità e la base giuridica che giustificano l'inclusione dei dati personali***;

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti e la durata di tale utilizzo;	c) spiega la finalità della richiesta, l'utilizzo previsto dei dati richiesti***, compreso il modo in cui il loro trattamento è inteso a soddisfare la necessità eccezionale,*** e ***indica*** la durata di tale utilizzo ***e a quali terzi i dati possono essere comunicati ai sensi dell'articolo 21***;

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se la richiesta riguarda dati personali, specifica le misure necessarie e proporzionate per attuare i principi di protezione dei dati, in particolare la misura in cui può essere applicata l'anonimizzazione, o il livello di aggregazione o pseudonimizzazione che il titolare dei dati deve applicare prima di mettere a disposizione i dati;

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione ***o entro il quale il titolare dei dati può chiedere all'ente pubblico o all'istituzione, all'agenzia o all'organismo dell'Unione di modificare o ritirare la richiesta***.	e) specifica il termine entro il quale i dati devono essere messi a disposizione.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) se la richiesta è presentata da un ente pubblico a un titolare dei dati stabilito in un altro Stato membro, conferma che l'ente pubblico ha informato l'autorità competente di tale Stato membro conformemente all'articolo 22, paragrafo 3;

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità e ***volume*** dei dati richiesti ***e*** di frequenza di accesso ai dati richiesti;	b) è proporzionata alla necessità eccezionale, in termini di granularità***,*** ***volume*** e ***natura*** dei dati richiesti***, nonché*** di frequenza di accesso ai dati richiesti;

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) riguarda, per quanto possibile, dati non personali;	d) riguarda, per quanto possibile, dati non personali ***e, solo laddove sia dimostrato che essi sono insufficienti per far fronte alla necessità eccezionale di utilizzare i dati, richiede dati personali in forma aggregata o pseudonimizzata***;

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di ***scambiare i dati ottenuti a norma del presente capo con altri enti pubblici o istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione al fine di svolgere i compiti di cui all'articolo 15 o di*** mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. Sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19.	Il paragrafo 3 non impedisce a un ente pubblico o a un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione di mettere i dati a disposizione di un terzo nei casi in cui abbia esternalizzato a tale terzo, mediante un accordo accessibile al pubblico, ispezioni tecniche o altre funzioni. ***Anche a tale terzo*** sono applicati gli obblighi incombenti agli enti pubblici, alle istituzioni, alle agenzie o agli organismi dell'Unione a norma dell'articolo 19.

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Laddove un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di reidentificazione di dati non personali o anonimizzati, l'ente pubblico o l'istituzione, l'agenzia o l'organismo dell'Unione chiede l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti a norma della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di scambiare i dati o di concedere l'accesso agli stessi.

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Punto di contatto per le richieste di dati
	1. Gli Stati membri sono incoraggiati a designare uno o più punti di contatto per coordinare e supportare gli enti pubblici nella richiesta di dati in conformità del presente capo. I punti di contatto unico contribuiscono a prevenire richieste duplicate e richieste non conformi ai requisiti e alle condizioni di cui al presente capo.
	2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i punti di contatto che hanno designato.
	3. La Commissione tiene un registro pubblico dei punti di contatto.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo.	1. Il titolare dei dati che riceve una richiesta di accesso ai dati a norma del presente capo mette i dati a disposizione dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione richiedente senza indebito ritardo ***e per la durata dell'utilizzo previsto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c)***.

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite	2. Fatte salve le esigenze specifiche relative alla disponibilità dei dati definite

nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica ***ed entro 15 giorni lavorativi in altri casi di necessità eccezionale,*** per uno dei seguenti motivi:	nella normativa settoriale, il titolare dei dati può rifiutare o chiedere la modifica della richiesta ***e del termine previsto*** entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di dati necessari per rispondere a un'emergenza pubblica per uno dei seguenti motivi:

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i*** dati ***non sono disponibili***;	a) ***forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al titolare dei*** dati***, inclusi motivi tecnici e organizzativi, come la mancata disponibilità dei dati***;

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la richiesta non soddisfa ***le*** condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.	b) ***il titolare dei dati dichiara che*** la richiesta ***è incompleta, contiene errori manifesti nella forma o nel contenuto, è palesemente abusiva, o*** non soddisfa ***o supera una delle*** condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o	5. Se il soddisfacimento della richiesta di mettere i dati a disposizione di un ente pubblico o di un'istituzione, un'agenzia o

un organismo dell'Unione impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati ***compie sforzi ragionevoli per pseudonimizzare*** i dati***, nella misura in cui la richiesta possa essere soddisfatta con dati pseudonimizzati***.	un organismo dell'Unione impone la divulgazione di dati personali, il titolare dei dati ***pseudonimizza*** i dati ***personali da mettere a disposizione***.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Un titolare dei dati che soddisfa una richiesta di accesso ai dati in conformità del presente articolo non è ritenuto responsabile di eventuali azioni o danni diretti o indiretti derivanti dalle azioni di un destinatario dei dati in conformità del presente capo.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ***ha ricevuto*** dati ***in seguito a una richiesta presentata*** a norma dell'articolo 14:	1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione che ***richiede*** dati a norma dell'articolo 14:

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***non*** utilizza i dati in modo ***incompatibile*** con la finalità per la quale sono stati richiesti;	a) utilizza i dati ***soltanto*** in modo ***compatibile*** con la finalità per la quale sono stati richiesti ***e per la durata prevista dell'utilizzo previsto in conformità***

dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) attua, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati;	b) attua, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario, misure tecniche e organizzative che tutelino i diritti e le libertà degli interessati ***e garantisce un elevato livello di sicurezza e previene la divulgazione non autorizzata dei dati***;

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) informa senza indebito ritardo il titolare dei dati se si verifica un incidente di sicurezza che compromette la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati forniti;

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) distrugge i dati personali ricavati o desunti non appena non sono più necessari per la finalità indicata e informa il titolare dei dati dell'avvenuta distruzione dei dati.

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15***, lettera a),*** sono forniti a titolo gratuito.	1. I dati messi a disposizione per rispondere a un'emergenza pubblica a norma dell'articolo 15 sono forniti a titolo gratuito.

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se*** il titolare dei dati ***chiede*** un compenso per aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15***, lettere b) o c),*** tale compenso non supera i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione e di adattamento tecnico***, maggiorati di un margine ragionevole***. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi ***e del margine ragionevole***.	2. ***Dopo aver fornito i dati,*** il titolare dei dati ***ha il diritto di chiedere*** un compenso per aver messo a disposizione dati al fine di soddisfare una richiesta presentata a norma dell'articolo 15***.*** Tale compenso non supera i costi tecnici e organizzativi sostenuti per soddisfare la richiesta, compresi, se necessario, i costi di anonimizzazione***, di aggregazione*** e di adattamento tecnico. Su richiesta dell'ente pubblico o dell'istituzione, dell'agenzia o dell'organismo dell'Unione che richiede i dati, il titolare dei dati fornisce informazioni sulla base per il calcolo dei costi.

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo con persone o organizzazioni al fine di svolgere ricerche	1. Un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione ha il diritto di condividere i dati ricevuti a norma del presente capo con persone o organizzazioni***, inclusi gli istituti nazionali***

o analisi scientifiche***, compatibili con*** la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, o con ***istituti nazionali di statistica ed Eurostat*** per l'elaborazione di statistiche ufficiali.	***di statistica ed Eurostat,*** al fine di svolgere ricerche o analisi scientifiche ***per*** la finalità per la quale sono stati richiesti i dati, o per l'elaborazione di statistiche ufficiali.

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 ***agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Tali organizzazioni non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.***	2. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 ***sono ricercatori abilitati in conformità del regolamento (UE) 2022/2065 (legge sui servizi digitali), o dimostrano di soddisfare tutti i criteri seguenti***:

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) agiscono senza scopo di lucro o nell'ambito di una missione di interesse pubblico riconosciuta dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) non comprendono le organizzazioni su cui imprese commerciali esercitano un'influenza determinante o che potrebbe comportare un accesso preferenziale ai risultati della ricerca;

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) appartengono a un'organizzazione di ricerca definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/790;

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) sono indipendenti da interessi commerciali;

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) rendono noti i finanziamenti delle attività di ricerca;

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f) sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta [e di proteggere i dati personali], e dimostrano le misure tecniche e organizzative appropriate messe in atto a tal fine;

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g) giustificano la necessità e la proporzionalità ai fini della loro ricerca dei dati richiesti e dei termini entro i quali chiedono l'accesso ai dati, e dimostrano il contributo al progresso scientifico o accademico, o i benefici per l'interesse pubblico, dei risultati della ricerca previsti;

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h) si impegnano a mettere i risultati della loro ricerca a disposizione del pubblico gratuitamente per ulteriori ricerche, entro un termine ragionevole dopo il completamento della ricerca e tenendo conto dei diritti e degli interessi degli utenti del prodotto o del servizio in questione.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19.	3. Le persone o le organizzazioni che ricevono i dati a norma del paragrafo 1 rispettano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19. ***Se è necessario per finalità di ricerca o analisi scientifica o di statistiche ufficiali, l'articolo 19 paragrafo 1, lettere c) e c bis), non si applica.***

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi.	4. Se trasmette o mette a disposizione dati a norma del paragrafo 1, un ente pubblico o un'istituzione, un'agenzia o un organismo dell'Unione informa in merito il titolare dei dati che li ha trasmessi***, fornendo l'identità e le coordinate del destinatario dei dati nonché informazioni sulle finalità e sulla durata prevista del trattamento dei dati***.

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione coerente del presente capo.	1. Gli enti pubblici e le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione ***a cui si applica il presente capo*** cooperano e si assistono reciprocamente ai fini dell'attuazione coerente del presente capo.

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Fatti salvi i paragrafi 2 o 3,*** i fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le ***ragionevoli*** misure tecniche, giuridiche e organizzative, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.	1. I fornitori di servizi di trattamento dei dati adottano tutte le misure tecniche, giuridiche e organizzative ***appropriate***, ivi compresi accordi contrattuali, al fine di impedire il trasferimento internazionale o l'accesso governativo ai dati non personali detenuti nell'Unione nei casi in cui tale trasferimento o accesso creerebbe un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il destinatario della decisione può chiedere il parere dei pertinenti organismi o autorità competenti, a norma del presente regolamento, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare dati commercialmente sensibili o incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri.	Il destinatario della decisione può chiedere il parere dei pertinenti organismi o autorità competenti, a norma del presente regolamento, al fine di determinare se tali condizioni sono rispettate, in particolare quando ritiene che la decisione possa riguardare dati commercialmente sensibili o incidere sugli interessi di sicurezza nazionale o di difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri. ***Se il parere delle autorità competenti conclude che le condizioni non sono rispettate, il destinatario non consente l'accesso ai dati.***

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento ***[xxx – atto sulla governance dei dati]*** fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni.	Il comitato europeo per l'innovazione in materia di dati istituito a norma del regolamento ***(UE) 2022/868*** fornisce consulenza e assistenza alla Commissione nell'elaborazione di orientamenti sulla valutazione del rispetto di tali condizioni.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Laddove il fornitore di servizi di trattamento dei dati abbia motivo di ritenere che il trasferimento dei dati non personali o l'accesso agli stessi possa implicare il rischio di reidentificazione di dati non personali o anonimizzati, tale fornitore chiede l'autorizzazione dei pertinenti organismi o autorità competenti in conformità della normativa vigente in materia di protezione dei dati, prima di trasferire i dati o di concedere l'accesso agli stessi.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***può chiedere*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***chiede*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni relative a ogni prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	5. Se necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni relative a ogni prescrizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o qualora ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. ***Sono sviluppate specifiche comuni in modo aperto e trasparente, in consultazione con l'industria e con i pertinenti portatori di interessi.***

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***può chiedere*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici tipi di servizi di trattamento dei dati.	4. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***chiede*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee applicabili a specifici tipi di servizi di trattamento dei dati.

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***può chiedere*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.	5. Conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ***chiede*** a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che soddisfino le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o la Commissione ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un contesto transfrontaliero, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.	6. Qualora le norme armonizzate di cui al paragrafo 4 del presente articolo non esistano o la Commissione ritenga che le pertinenti norme armonizzate non siano sufficienti a garantire la conformità alle prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un contesto transfrontaliero, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. ***Sono sviluppate specifiche comuni in modo aperto, trasparente e tecnologicamente neutro, in consultazione con l'industria e con i pertinenti portatori di interessi.***

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare

	l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. Il Garante europeo della protezione dei dati è responsabile del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Ove pertinente, l'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725 si applica mutatis mutandis. I compiti e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali.

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le autorità di controllo indipendenti incaricate di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 sono incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la protezione dei dati personali. I capi VI e VII del regolamento (UE) 2016/679 si applicano mutatis mutandis. I compiti e i poteri delle autorità di controllo sono esercitati in relazione al trattamento dei dati personali;	***soppresso***

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) la garanzia che le richieste di	g) la garanzia che le richieste di

accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di emergenze pubbliche a norma del capo V siano pubblicamente disponibili online;	accesso ai dati presentate da enti pubblici in caso di emergenze pubbliche a norma del capo V ***e conformemente alle sue disposizioni*** siano pubblicamente disponibili online;

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) la garanzia che la condivisione dei dati sia gratuita per gli utenti, in conformità con gli articoli 4 e 5.

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità competenti, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro ***e anche, ove necessario,*** con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. ***In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice.***	4. Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, le autorità competenti, nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad esse assegnati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, cooperano tra loro***. In tali casi gli Stati membri interessati designano un'autorità competente coordinatrice. Le autorità competenti cooperano*** con l'autorità di controllo incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679, per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.	6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri conformemente al presente regolamento, le autorità competenti ***agiscono in modo indipendente e imparziale e*** non subiscono alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano ***delle*** risorse ***necessarie*** per svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento.	7. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate dispongano ***di risorse umane e tecniche sufficienti, delle competenze, dei locali e delle infrastrutture necessari*** per ***prestazioni efficaci al fine di*** svolgere adeguatamente i propri compiti conformemente al presente regolamento.

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***alla*** pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.	1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, le persone fisiche e giuridiche che ritengano che i loro diritti a norma del presente regolamento siano stati violati hanno il diritto di presentare un reclamo individuale o, se opportuno, collettivo ***all'autorità competente coordinatrice o a qualunque*** pertinente autorità competente dello Stato membro in cui risiedono abitualmente, lavorano o sono stabilite.

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 34 – comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali.	La Commissione elabora e raccomanda clausole contrattuali tipo non vincolanti relative all'accesso ai dati e al relativo utilizzo per assistere le parti nella stesura e nella negoziazione di contratti equilibrati dal punto di vista dei diritti e degli obblighi contrattuali. ***La Commissione consulta il comitato europeo per la protezione dei dati nell'elaborare dette clausole contrattuali tipo per quanto riguarda i dati personali.***

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 41 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la protezione dei segreti commerciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 8;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)
Riferimenti	COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 23.3.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	LIBE 23.3.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	7.7.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Sergey Lagodinsky 15.6.2022
Esame in commissione	8.11.2022
Approvazione	31.1.2023
Esito della votazione finale	+: 56 –: 2 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Annika Bruna, Damien Carême, Patricia Chagnon, Caterina Chinnici, Clare Daly, Lena Düpont, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Assita Kanko, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Emil Radev, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Yana Toom, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Delara Burkhardt, Beata Kempa, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemec, Jan-Christoph Oetjen, Rob Rooken, Róża Thun und Hohenstein, Dragoş Tudorache, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Niyazi Kizilyürek, David Lega

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

56	+
ECR	Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska
ID	Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche
PPE	Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Karolin Braunsberger-Reinhold, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Alessandra Mussolini, Emil Radev, Karlo Ressler, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský
Renew	Malik Azmani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Yana Toom, Dragoş Tudorache
S&D	Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Theresa Muigg, Matjaž Nemec, Isabel Santos, Birgit Sippel, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst, Niyazi Kizilyürek
Verts/ALE	Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

2	-
ECR	Rob Rooken
NI	Milan Uhrík

2	0
PPE	David Lega, Sara Skyttedal

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti